Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 154

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 18 giugno 1968 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1968, n. **719**.

Approvazione dello statuto del Consorzio per il nucleo industriale di Gaeta e Formia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 29 luglio 1957, n. 634, modificata ed integrata dalla legge 18 luglio 1959, n. 555;

Visto l'atto del notaio dott. Raffaello Capasso, notaio in Roma, iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Roma e Velletri, del 6 febbraio 1967, n. 48064 del repertorio generale, con il quale è stato costituito il Consorzio per il nucleo industriale di Gaeta e Formia e ne è stato determinato lo statuto;

Visto l'atto del dott. Assunta De Angelis, coadiutore del dott. Raffaello Capasso, notaio in Roma, del 28 dicembre 1967, n. 52574 del repertorio generale, con il quale sono stati modificati l'atto costitutivo e il relativo statuto;

Vista la deliberazione del comitato dei Ministri per il Mezzogiorno del 27 luglio 1967, con l'intervento del Ministro per l'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvato lo statuto del Consorzio per il nucleo industriale di Gaeta e Formia, ente di diritto pubblico, a norma dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, nel testo modificato dall'art. 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1968

SARAGAT

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1968
Atti del Governo, registro n. 220, *foglio n.* 44. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 aprile 1968.

Sostituzione di un membro della commissione centrale della carta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1484, che disciplina la distribuzione della carta, il prezzo di vendita dei giornali quotidiani e il numero delle pagine dei quotidiani e dei periodici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 1948, relativo alla costituzione, ai sensi dell'art. 2 del predetto decreto, della commissione centrale per la disciplina della distribuzione della carta, del prezzo di vendita dei giornali quotidiani e della determinazione del numero delle pagine per quotidiani e periodici;

Visti i propri decreti 23 giugno 1949, 5 maggio 1951, 17 ottobre 1952, 22 settembre 1954, 25 settembre 1956, 4 giugno 1958, 4 aprile 1963, 18 luglio 1967 e 15 novembre 1967, con i quali sono state apportate varianti alla composizione della commissione stessa;

Considerato che occorre procedere alla sostituzione del membro effettivo dott. Pasquale Di Ciommo, ispettore generale delle dogane, destinato ad altro incarico;

Vista la comunicazione n. 1761 del 13 febbraio 1968 all'uopo pervenuta da parte del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Dalla data del presente decreto il dott. Massimo D'Elia, direttore di divisione, è chiamato a far parte della commissione centrale della carta incaricata della disciplina della distribuzione della carta, prezzo di vendita dei giornali quotidiani e della determinazione del numero delle pagine per quotidiani e periodici in qualità di membro effettivo, in rappresentanza del Ministero delle finanze ed in sostituzione del dott. Pasquale Di Ciommo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 aprile 1968

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1968
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 329

(5589)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1968.

Autorizzazione al comune di Castelnovo ne' Monti a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare n. 68 del 16 luglio 1966 del comune di Castelnovo ne' Monti, concernente l'assunzione di un mutuo di L. 38.250.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede della pretura, deliberazione approvata dalla G.P.A. di Reggio Emilia in data 12 dicembre 1966;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Visto il parere in data 18 luglio 1967, dell'ufficio tecnico erariale di Reggio Emilia che ha valutato il costo dell'opera in complessive L. 34.100.000;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di costruire in Castelnovo ne' Monti un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Il comune di Castelnovo ne' Monti è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 34.100.000 (trentaquattromilionicentomila), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589, per costruire, in conformità al progetto presentato a firma dell'ingegnere Giacomo Torelli, un edificio da destinare a sede della pretura.

Art. 2.

Al comune medesimo viene concesso un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, della misura di L. 3.393.000 (tremilionitrecentonovantatremila) pari in cifra tonda al 75 % della annualità di ammortamento del mutuo per la durata di anni 10 con decorrenza dall'escreizio finanziario 1967.

Art. 3.

Previa presentazione del regolare contratto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà entro il 31 dicembre di ciascun anno per tutta la durata dello ammortamento direttamente alla direzione generale della Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Castelnovo ne' Monti il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 aprile 1968

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1968
Registro n. 15 Grazia e giustizia, foglio n. 159

(5595)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1968.

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione degli industriali e delle soppresse federazioni nazionali ad essa aderenti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1948, con il quale il cav. del lav. Attilio Benigni è stato nominato membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione degli industriali, nonchè sulla liquidazione delle soppresse federazioni nazionali ad essa aderenti, in rappresentanza della soppressa Confederazione degli industriali;

Considerato che il cav. del lav. Attilio Benigni è deceduto e che occorre procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

L'avv. Silvio Zuddas è chiamato a far parte del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della disciolta Confederazione degli industriali e delle soppresse federazioni nazionali ad essa aderenti, in sostituzione del cav. del lav. Attilio Benigni.

Roma, addì 3 maggio 1968

Il Ministro: Bosco

(5567)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1968.

Trasferimento del comune di Morfasso dalla circoscrizione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Ponte dell'Olio a quella dei corrispondenti uffici di Fiorenzuola d'Arda.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, che autorizza il Ministro per le finanze a determinare con suo decreto le modifiche delle singole circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare l'attuale circoscrizione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Ponte dell'Olio al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Morfasso un migliore accesso agli uffici finanziari;

Decreta:

Il comune di Morfasso viene trasferito dalla circoscrizione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Ponte dell'Olio a quella dei corrispondenti uffici di Fiorenzuola d'Arda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1968

Il Ministro: Preti

(5527)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1968.

Sostituzione del segretario della commissione regionale di vigilanza per le Puglie per l'edilizia economica e popolare.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 7026 in data 20 novembre 1965, con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica, è stata costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche per le Puglie, la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica;

Vista la lettera n. 7095 in data 8 marzo 1968, con la quale il provveditorato alle opere pubbliche di Bari, ha designato il dott. Salvatore Ambriola in servizio presso il predetto provveditorato alle opere pubbliche in sostituzione del dott. Antonio Zanframundo, collocato a riposo;

Ritenuto che occorre far luogo alla sopraindicata sostituzione;

Decreta:

Il dott. Salvatore Ambriola, consigliere di 1ª classe in servizio presso il provveditorato alle opere pubbliche di Bari, è nominato segretario della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per le Puglie, in sostituzione del dott. Antonio Zanframundo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1968

Il Ministro: Mancini

(5667)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Lotzorai.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Nuoro per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 5 dicembre 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio comunale di Lotzorai;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Lotzorai (Nuoro);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Lotzorai, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che il territorio predetto ha notevole interesse pubblico perchè, situato nella mirabile conca dell'Ogliastra, digradante dagli alti monti occidentali del Gennargentu fino alle spiagge marine, è tutto un susseguirsi di mirabili quadri naturali, sia per chi guardi ad oriente verso la pianura ed il mare, sia per chi guardi ad occidente verso gli stupendi paesaggi di soli-

tudine delle montagne, mentre sparsa ovunque è la flora autoctona, tipica dell'isola, e l'andamento orografico del terreno alterna aspetti naturali ad altri, specie nelle zone pianeggianti, addolciti dall'opera dell'uomo; l'abitato di Lotzorai inoltre si inquadra benissimo, nel suo aspetto attuale, come esempio di architettura spontanea della vecchia Sardegna, di notevole interesse estetico tradizionale;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Lotzorai (Nuoro) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà publicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Nuoro.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Sassari curera che il comune di Lotzorai provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 maggio 1968

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Nuoro

Verbale della seduta del 5 dicembre 1966

L'anno millenovecentosessantasei, il giorno 5 del mese di dicembre, in Nuoro nella sede dell'amministrazione provinciale, alle ore 17,30 previa regolare convocazione si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Nuoro, per prendere in esame ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e norme del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il seguente

Ordine del giorno:

Tutela paesistica dell'intero territorio comunale di Lotzorai.

(*Omissis*).

Pertanto viene dichiarata e unanimemente approvata l'inclusione dell'intero territorio comunale di Lotzorai negli elenchi previsti dall'art. 2 della legge citata, per la seguente motivazione: il territorio comunale di Lotzorai, è situato nella mirabile conca dell'Ogliastra, digradante dagli alti monti occidentali del Gennargentu fino alle spiagge marine. Il suddetto territorio è tutto un susseguirsi di mirabili quadri naturali, sia per chi guardi ad oriente verso la pianura ed il mare, sia per chi guardi ad occidente verso gli stupendi paesaggi di solitudine delle montagne. Sparsa ovunque è la flora autoctona, tipica dell'isola, mentre l'andamento orografico del terreno alterna aspetti naturali ed intatti ad altri, specie nelle zone pianeggianti, addolciti dall'opera dell'uomo. L'abitato di Lotzorai si inquadra benissimo, nel suo aspetto attuale, come esempio di architettura spontanea della vecchia Sardegna, di notevole interesse estetico tradizionale.

La commissione prega il soprintendente di ammonire severamente, nell'atto in cui trasmetterà copia del presente verbale, il sindaco di Lotzorai a non disporre alcunchè che possa essere in contrasto con la lettera e con lo spirito di detto verbale.

(5512)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona sottostante il belvedere della piazza principale del comune di Monte Urano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Ascoli Piceno per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 23 maggio 1967, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona sottostante il belvedere della piazza principale del comune di Monte Urano;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Monte Urano (Ascoli Piceno);

Viste le opposizioni presentate a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte della sig.ra Berdini Ofleida e dai signori Detto, opposizioni che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè offre il godimento di una pubblica vista di un panorama di vasto raggio, di particolarissimo valore, comprendente la vallata del Tenna, con la visuale dell'antico abitato di Fermo, della catena dei monti Sibillini e del mare Adriatico;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Monte Urano (Ascoli Piceno) — costituita dall'area sottostante il belvedere della piazza principale — ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte e disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: confine nord proprietà Detto Sante con via Giacomo Matteotti - segue detta via fino al piazzale Vittorio Veneto - segue piazzale Vittorio Veneto fino all'incrocio con via Borgo Nuovo - segue detta via sino al confine nord con il mappale comunale (dove sorgono le case popolari e l'asilo nido) - segue confine nord mappale comunale sino al confine nord Detto Sante (compresa la proprietà per intero).

Il presente decreto sarà publicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ascoli Piceno.

La soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Monte Urano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua publicazione, e che il comune stesso tenga a disposi-

zione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 maggio 1968

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ascoli Piceno

Estratto del verbale n. 27 del 23 maggio 1967

L'anno 1967 ed il giorno 23 del mese di maggio si è riunita in Ascoli Piceno presso la sede dell'amministrazione provinciale, la commissione per la tutela delle bellezze naturali per deliberare a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sul seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) MONTE URANO - Proposta di vincolo della zona sottostante il belvedere della piazza principale;

(*Omissis*).

La commissione passa quindi a trattare l'argomento:

MONTE URANO - Proposta di vincolo della zona sottostante il belvedere della piazza principale.

Il sindaco illustra ai presenti il particolare interesse panoramico del piazzale Vittorio Veneto dal quale è godibile una ampia visuale panoramica verso la vallata del Tenna.

I membri della commissione concordano pienamente sulla opportunità di un vincolo e pertanto alla unanimità viene inclusa nell'elenco delle bellezze naturali del comune di Monte Urano, in applicazione del n. 4 art. 1, legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona delimitata come segue perchè permette, nelle condizioni attuali, il godimento di una pubblica vista di un panorama di vasto raggio, di particolarissimo interesse comprendente la vallata del Tenna, con la vista dell'antico abitato di Fermo, della catena dei monti Sibillini e del mare Adriatico.

Confini: confine nord proprietà Detto Sante con via Giacomo Matteotti, segue detta via fino al piazzale Vittorio Veneto, segue piazzale Vittorio Veneto fino all'incrocio con via Borgo Nuovo, segue detta via sino al confine nord con il mappale comunale (dove sorgono le case popolari e l'asilo nido), segue confine nord mappale comunale sino a confine nord Detto Sante (compresa la proprietà per intero).

(*Omissis*).

(5513)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1968.

Integrazione delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 14 dicembre 1967, concernente la determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili, ai sensi dell'art. 35, primo comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903, per i lavoratori ausiliari del traffico riuniti in organismi economici, operanti nella provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903, concernente l'avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale, il quale prevede che per particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la propria opera per conto delle società ed enti medesimi, possono essere determinate per provincia o per zona od anche per settori di attività merceologiche, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili, ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per le assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata alla legge 21 luglio 1965, n. 903;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1967, con il quale sono state determinate le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili, ai sensi dell'art. 35, primo comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903, per i lavoratori ausiliari del traffico riuniti in organismi economici, operanti nella provincia di Roma;

Ritenuto di dover integrare il disposto contenuto nel citato decreto ministeriale 14 dicembre 1967, con riferimento ai lavoratori soci delle cooperative, carovane e gruppi di autotrasportatori che operano nei settori trasporto merci per conto terzi e trasporto persone;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per le assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili valide nei confronti dei lavoratori autotrasportatori, soci di società cooperative, carovane, gruppi ed enti cooperativi in genere, anche di fatto, operanti in Roma e provincia, sono fissati come segue:

3ª classe di contribuzione, con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili per i lavoratori soci delle cooperative, carovane e gruppi di autotrasportatori che operano nei settori trasporto merci per conto terzi;

3ª classe di contribuzione, con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili, per i lavoratori di cooperative, carovane e gruppi di autotrasportatori, che operano nel settore trasporto persone (autonoleggiatori e autisti pubblici da piazza).

Il presente decreto ha efficacia dallo stesso giorno in cui è entrato in vigore il decreto ministeriale 14 dicembre 1967.

Roma, addì 28 maggio 1968

Il Ministro: BOSCO

(5596)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1968.

Approvazione di alcune condizioni speciali di polizza per le assicurazioni sulla vita, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della compagnia francese di assicurazioni « Le Phenix-Vie ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della compagnia francese di assicurazioni « Le Phenix-Vie » intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni speciali per l'adeguamento periodico del capitale e della rendita assicurati;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le condizioni speciali per l'adeguamento periodico del capitale e della rendita assicurati, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della compagnia francese di assicurazioni « Le Phenix-Vie ».

Roma, addì 31 maggio 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(5558)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1968.

Classificazione tra le provinciali di cinquantuno strade in provincia di Lecce.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 132 del 22 agosto 1964 allegato alla nota 27 dicembre 1967, n. 18786, dell'ufficio del genio civile, con il quale l'amministrazione provinciale di Lecce ha deliberato di chiedere la classificazione tra le provinciali di un gruppo di centoundici strade;

Visto il voto n. 328 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 12 marzo 1968, con il quale il detto consesso ha espresso il parere che delle centoundici strade siano provincializzabili le seguenti cinquantuno strade di bonifica e comunali:

1) Carmiano alla Arnesano-Convento e diramazione per Magliano	km.	4,750
2) dalla Lecce-Arnesano alla Lecce-Novoli	»	4,300
3) Scorrano alla Maglie-Gallipoli	»	4,500
4) Corigliano-Soleto	»	5,000
5) Corigliano-Melpignano	»	3,500
6) Vernole-Pisignano-Lizzanello	»	7,800
7) Trepuzzi-Campi	»	5,000
8) Galatone-San Nicola	»	5,000
9) dalla Gallipoli-Taviano in Taviano per Castelforte alla litoranea Gallipoli-Torre Suda	»	7,500
10) Cocumola alla Vaste-Vitigliano (incrocio Ortelle)	»	4,000
11) Cerfignano-Vitigliano	»	5,000
12) Giuggianello-Palmariggi	»	4,500
13) Surbo-Casalabate	»	13,800
14) San Cassiano-Surano	»	3,250
15) Noha-Sogliano-Corigliano	»	8,000
16) Li Foggi alla Posto Li Sorci masseria Li Sauli	»	3,000
17) Supersano alla Montesano-Torrepaduli	»	7,500
18) Lecce-Lizzanello	»	6,000
19) Alessano-Specchia	»	6,000
20) dalla Scorrano alla Maglie-Collepasso alla Cutrofiano-Supersano	»	6,000
21) Soleto-San Donato	»	9,000
22) Acquarica alla San Cataldo-Otranto	»	5,500
23) Trepuzzi alla Surbo-Casalabate	»	5,000
24) dalla Alliste alla Racale-Torre Suda alla litoranea	»	4,000
25) Montesardo alla Alessano-Novaglie	»	0,800
26) Corsano alla Alessano-Novaglie	»	1,600
27) Montesano-Depressa	km.	3,500
28) Andrano-Spongano	»	4,000
29) Miggiano alla Montesano-Torrepaduli	»	3,000
30) dalla Lecce-San Pietro alla Lecce-Monteroni	»	2,300
31) Poggiardo-Spongano	»	4,000
32) Salice-Palombara alla Veglie-Monteruga	»	5,500
33) Squinzano per masseria Arciprete e Caretti alla Surbo-Casalabate	»	7,000
34) Castrì-Pisignano	»	3,600
35) Vitigliano alla Ortelle-Vignacastrisi	»	2,400
36) Vignacastrisi alla Castro-Santa Cesarea (porto Miggiano)	»	8,000
37) dalla Santa Caterina-Santa Maria alla strada dal bivio Cenate-Santa Caterina alla Galatone-Santa Maria	»	1,000
38) Nardò (via Cimitero-Scraceta-Corano) alla strada Tarantina	»	5,000
39) dalla provinciale Casarano-Ugento per località Vetti e Sant'Anastasia alla Matino-Li Ponti	»	8,000
40) da Melissano per località Parati alla provinciale Casarano-Ugento	»	4,000
41) dalla Nociglia-Supersano (località Spartifeudo) alla Surano-Torrepaduli	»	4,000
42) dalla Alliste-Posto Rossi per Porto Capilungo alla litoranea Salentina	»	3,800
43) da Felline per Posto Rossi alla litoranea Salentina	»	7,000
44) dalla circonvallazione di Lecce per Cascettera alla strada dalla Lecce-Arnesano alla Lecce-Novoli	»	4,000
45) dalla Salice alla Veglie-Monteruga alla Veglie-masseria Boncore per Magliano-Marchioni	»	5,500
46) Cavallino alla statale n. 16 (Tempi Nuovi)	»	1,500
47) Cavallino alla Lizzanello-Merine	»	2,000
48) Neviano alla Collepasso-Noha	»	5,000
49) dalla Campi-Cavallino alla Campi-San Donaci (Giovanella)	»	3,500
50) Salve alla litoranea per San Lasi Cantoro	»	4,200
51) da Cursi alla strada Bagnolo alla Maglie-Otranto	»	2,600
Estesa complessiva	km.	244,700

Ritenuto che le cinquantuno strade dell'estesa complessiva di km. 244,700 possono, pertanto, essere classificate provinciali, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le cinquantuno strade di cui alle premesse della estesa complessiva di km. 244,700 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1968

Il Ministro: MANCINI

(5534)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1968.

Schema del settimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Salerno

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo schema del settimo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Salerno, compilato da quell'ufficio del genio civile;

Visto l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e gli articoli 1 e 2 del regio decreto 14 agosto 1920, numero 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle su indicate disposizioni è ordinato:

a) il deposito dello schema dell'elenco suppletivo suddetto nell'ufficio della prefettura di Salerno;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio annunzi legali della provincia di Salerno;

c) il deposito di un esemplare di detto foglio nella segreteria dei comuni interessati di detta provincia;

d) l'affissione nell'albo pretorio di detti comuni, per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia dell'avvenuta inserzione, sia nella *Gazzetta Ufficiale*, come nel Foglio degli annunzi legali della provincia e dell'eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre eventuali opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale;*

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) nei giornali della provincia di Salerno.

L'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Salerno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 4 giugno 1968

Il Ministro: MANCINI

Schema del settimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Salerno

N. d'ord.	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	Vallone Castelluccio	Fiume Tanagro	Montesano sulla Marcellana	Dallo sbocco all'origine
2	Torrente Ilice	Vallone d'Addezio	Ceraso	Id.
3	Torrente Bosco	Valle dell'Arienna	Montecorvino Rovella	Id.
4	Sorgente « Pecora »	—	Perdifumo	Dalla presa acquedotto alla sorg.
5	Sorgente Ciaraulo della Sepa	—	Perdifumo	Id.
6	Torrente Lopa o Sordina	Torrente Fuorni	S. Mango Piemonte	Dallo sbocco all'origine
7	Torrente Compera	Fiume Prepezzano	Giffoni sei Casali	Id.
8	Torrente Raccaniello	Fiume Tanagro	Teggiano e S. Rufo	Id.
9	Torrente Cannito	Torrente Cornea	Montecorvino Rovella	Id.
10	Sorgente Travertino	Fiume Bonea	Vietri sul Mare	Id.
11	Sorgente Valle	Vallone Valle	Cetara	Id.
12	Sorgente Volla	Fiume Irno	Pellezzano	Id.
13	Torrente Acquaviva e sorgente omonima	Fiume Tanagro (a valle delle Grotte di Pertosa)	Pertosa	Id.
14	Pozzo Piscinicoli	Località Piscinicoli di Cava dei Tirreni	Cava dei Tirreni	Pozzo e relativa falda freatica
15	Pozzo Starza	Località Starza via Vitale Cava dei Tirreni	Cava dei Tirreni	Id.
16	Falda S. Lucia	Galleria FF. SS. in località S. Lucia di Cava dei Tirreni	Cava dei Tirreni	Falda freatica
17	Sorgente Canale	—	Comune di Laviano	Dallo sbocco all'origine

(5725)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 16 maggio 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Bruce M. Holly, console degli U.S.A. a Milano.

In data 16 maggio 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Giancarlo Trucco, vice console onorario del Guatemala a Genova.

(5754)

In data 16 maggio 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Mitchell Wolfson, Jr., vice console degli Stati Uniti d'America a Genova.

In data 16 maggio 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Stephen B. Tanner, console degli U.S.A. a Milano.

(5755)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato delle zone di terreno in fregio al lago di Como, site nel comune di Oliveto Lario.

Con decreto 27 aprile 1968, n. 507 del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato delle zone di terreno in fregio al lago di Como, segnate nel catasto del comune di Oliveto Lario (Como) al foglio n. 4, mappali 56 parte (mq. 1.674,69); 269 parte (mq. 125); 1362 parte (mq. 30) di complessivi mq. 1.829,69 ed indicati nella planimetria rilasciata il 22 agosto 1966, in scala 1:2000 dall'Ufficio tecnico erariale di Como; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(5603)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di trentanove società cooperative di varie province

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 maggio 1968, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

1) edilizia Zagara - S. Eustacchio, con sede in Brescia, costituita per rogito Durante in data 19 luglio 1963, repertorio 267;

2) edilizia Berto - S. Eustacchio, con sede in Brescia, costituita per rogito Durante in data 2 settembre 1963, repertorio 297;

3) edilizia Alce - S. Eustacchio, con sede in Brescia, costistituita per rogito Durante in data 27 settembre 1963, repertorio 348;

4) edilizia di Abitazione Autonoma, con sede in Como, costituita per rogito Giannotti in data 14 febbraio 1964, repertorio 58388;

5) edilizia Zocca n. 2, con sede in Como, costituita per rogito Tarchini in data 6 settembre 1963 repertorio 14312;

6) di produzione e lavoro Scali Lariani con sede in Bellagio (Como), costituita per rogito Luzzani in data 29 ottobre 1945, repertorio 20137/10895;

7) edilizia Cardinal Chuster, con sede in Beregazzo con Figliaro (Como), costituita per rogito Tarchini in data 6 agosto 1959,, repertorio 7024;

8 edilizia La Torre, con sede in Cantù (Como), costituita per rogito Bellini in data 30 aprile 1963, repertorio 17242;

9) edilizia Santa Barbara, con sede in Cremona, costituita per rogito Porro in data 25 giugno 1963, repertorio 7576/69092;

10) edilizia Tre Pini, con sede in Crema (Cremona), costituita per rogito Di Stefano in data 14 novembre 1963, repertorio 11676;

11) S. Giorgio, con sede in Martignana Po (Cremona), costituita per rogito Barili in data 24 marzo 1964, repertorio 23571/5580;

12) edilizia Speranza, con sede in Mantova, costituita per rogito Aliberti in data 21 marzo 1963, repertorio 36985;

13) edilizia La Primavera, con sede in Goito (Mantova), costituita per rogito Aliberti in data 28 marzo 1962, repertorio 26453;

14) edilizia M. Veronesi, con sede in Gonzaga (Mantova), costituita per rogito Aliberti in data 11 dicembre 1961, repertorio 23794;

15) edilizia Eugenio Dugoni, con sede in Campitello di Marcaria (Mantova), costituita per rogito Aliberti in data 28 novembre 1961, repertorio 23402;

16) edilizia 1° Maggio, con sede in Marmirolo (Mantova), costituita per rogito Aliberti in data 28 ottobre 1961, repertorio 22731;

17) edilizia La Vittoria, con sede in Pegognaga (Mantova), costituita per rogito Aliberti in data 24 maggio 1963, repertorio 39551;

18) edilizia S. Scacchetti, con sede in Quingentole (Mantova), costituita per rogito Aliberti in data 28 giugno 1963, repertorio 40992;

19) edilizia Progresso, con sede in S. Benedetto Po (Mantova), costituita per rogito Aliberti in data 27 aprile 1962, repertorio 27095;

20) edilizia Faro, con sede in Pavia, costituita per rogito Trigillo in data 17 maggio 1963, repertorio 4091;

21) edilizia La Sorgente, con sede in Pavia, costituita per rogito Trigilio, in data 4 marzo 1963, repertorio 3880;

22) edilizia San Babila, con sede in Pavia, costituita per rogito Apa in data 24 gennaio 1959, repertorio 4556;

23) edilizia Ponte di Pietra, con sede in Pavia, costituita per rogito Trigilio in data 13 maggio 1963, repertorio 4072;

24) edilizia Concordia, con sede in Pavia, costituita per rogito Trigilio in data 22 febbraio 1963, repertorio 3856;

25) edilizia Flavia, con sede in Pavia, costituita per rogito Trigilio in data 8 febbraio 1963, repertorio 3811;

26) edilizia Fortuna, con sede in Pavia, costituita per rogito Trigilio in data 24 gennaio 1964, repertorio 4556;

27) edilizia Stella Alpina, con sede in Pavia, costituita per rogito Trigilio in data 10 settembre 1963, repertorio 4282;

28) edilizia Esculapio Ticinese, con sede in Pavia, costituita per rogito Trigilio in data 11 aprile 1958, repertorio 832;

29) edilizia La Famiglia, con sede in Pavia, costituita per rogito Trigilio in data 1° febbraio 1963, repertorio 3783;

30) edilizia Primavera, con sede in Pavia, costituita per rogito Trigilio in data 17 aprile 1963, repertorio 3989;

31) edilizia Sante Zennaro, con sede in Pavia, costituita per rogito Trigilio in data 27 luglio 1963, repertorio 4235;

32) agricola Barbianello, con sede in Barbianello (Pavia), costituita per rogito Gallotti in data 30 gennaio 1950, repertorio 1844/890;

33) edilizia fra statali Narbusto, con sede in Casteggio (Pavia), costituita per rogito Cannizzaro in data 14 dicembre 1959, repertorio 310;

34) agricola di Fortunago, con sede in Fortunago (Pavia), costituita per rogito Soldano in data 2 marzo 1962, repertorio 5967;

35) edilizia Golfo Persico, con sede in Pinarolo Po (Pavia), costituita per rogito Trigilio in data 10 luglio 1963, repertorio 4186;

36) agricola Produttori uve associati di Rovescala (Pavia), costituita per rogito Botta in data 27 marzo 1955, repertorio 13619/8778;

37) Consorzio cooperativo vogherese fra rivenditori latte, con sede in Voghera (Pavia), costituita per rogito Rossi in data 15 giugno 1961, repertorio 2784;

38) edilizia San Giovanni, con sede in Busto Arsizio (Varese), costituita per rogito Rapelli in data 15 febbraio 1964, repertorio 278105/6696;

39) edilizia Ferrovieri Busto Arsizio, con sede in Busto Arsizio (Varese), costituita per rogito Fugazzola in data 4 febbraio 1952, repertorio 3049.

(5575)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

453° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto ministeriale 16 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1968, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 282, con il quale la concessione mineraria per caolino e terre con grado di refrattarietà superiore ai 1630°, denominata « Vespia », sita in territorio del comune di Castellamonte, provincia di Torino, originariamente conferita con decreto distrettuale 21 maggio 1956 al sig. Davide Luigi Ghione per la durata di anni venticinque — è trasferita ed intestata « mortis causa », a decorrere dal 18 luglio 1967, per la quota di compartecipazione a ciascuno di essi spettante, ai signori Venanzio Ghione fu Davide Luigi ed Edgardo Ghione fu Davide Luigi, figli del defunto titolare, nonchè alla signora Margherita Guglielmetti, vedova Ghione, moglie del defunto titolare, quale usufruttuaria di un terzo ex art. 581 del codice civile, tutti rappresentati dal predetto sig. Edgardo Ghione, domiciliato in Castellamonte, privincia di Torino.

Decreto ministeriale 16 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1968, registro n. 5 industria e commercio, foglio n. 284, con il quale la quota di compartecipazione spettante al defunto contitolare Ilex Sgaravatti fu Vittorio sulla concessione perpetua per l'utilizzazione a scopo industriale delle sorgenti di acqua termo-minerale denominata « Pozzi Sgaravatti », sita in territorio del comune di Montegrotto Terme, provincia di Padova, è trasferita ed intestata, con effetto decorrente dal 25 giugno 1967, alle sig.re Maria Giovanna Sgaravatti in Guizzardi, e Luigia Luisa Sgaravatti in Todeschini.

Per effetto del trasferimento suddetto la concessione — accordata originariamente in perpetuo al sig. Vittorio Sgaravatti con decreto ministeriale 7 febbraio 1933 e con successivi decreti ministeriali 6 giugno 1955, 12 febbraio 1964 e 29 luglio 1965 trasferita ed intestata agli eredi per la quota di compartecipazione a ciascuno di essi spettante — è pertanto intestata a decorrere dal 25 giugno 1967 ai signori Luigi Furlan ed Ettore Furlan ed alle signore Luigia Luisa Sgaravatti in Todeschini e Maria Giovanna Sgaravatti in Guizzardi, rappresentati tutti dal signor Luigi Furlan elettivamente domiciliato in Padova.

Decreto ministeriale 12 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1968, registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 231, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua termo-minerale denominata « Alla stazione di Montegrotto », sita in territorio del comune di Montegrotto Terme, provincia di Padova, accordata al sig. Angelo Luigi di Mioni in perpetuo con decreto ministeriale 18 settembre 1931, è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del presente decreto, al di lui figlio Giovanni Mioni, domiciliato in Montegrotto Terme, provincia di Padova.

Decreto ministeriale 14 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1968, registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 396, con il quale al prof. Luigi Coiazzi, residente in Udine, è rilasciata per la durata di anni venti a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione della sorgente di acqua termo-minerale in località denominata « S. Giusto », del comune di Montegrotto Terme, provincia di Padova.

Decreto ministeriale 6 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1968, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 309, con il quale la concessione della miniera di salgemma denominata « Buriano », sita in territorio dei comuni di Volterra e Montecatini Val di Cecina, provincia di Pisa, conferita in perpetuo alla società in accomandita semplice « Solvay & C.ie », è intestata, a seguito della modifica della ragione sociale, alla società « Solvay & C.ie - Societé Anonyme », con sede principale a Ixelles - Bruxelles e sede secondaria a Rosignano Solvay, provincia di Livorno.

Decreto ministeriale 6 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1968, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 310, con il quale la concessione della miniera di salgemma denominata « Ponte Ginori », sita in territorio del comune di Montecatini Val di Cecina, provincia di Pisa, conferita in perpetuo alla società in accomandita semplice « Solvay & C.ie », è intestata, a seguito della modifica della ragione sociale, alla Società « Solvay & C.ie - Societé Anonyme », con sede principale a Ixelles - Bruxelles e sede secondaria a Rosignano Solvay, provincia di Livorno.

Decreto ministeriale 12 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1968, registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 160, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della ditta G. A. Baldracco e Nipote, con sede in Torino, alla concessione di grafite denominata « Cialargetto », sita in territorio del comune di Villar Perosa, provincia di Torino.

Decreto ministeriale 12 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1968, registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 161, con il quale la concessione della sorgente di acqua termo-minerale denominata « Mioni », sita in territorio del comune di Montegrotto Terme, provincia di Padova, accordata al sig. Luigi Mioni con decreto ministeriale 29 gennaio 1959 per la durata di anni venti, è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del presente decreto, al di lui figlio Giovanni Mioni, domiciliato in Montegrotto Terme, provincia di Padova.

Decreto del prefetto della provincia di Massa Carrara 9 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Firenze il 26 marzo 1968, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 2, con il quale alla società per azioni « Montelungo », con sede in Pontremoli, provincia di Massa Carrara, è accordata, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione della facoltà di utilizzare le sorgenti di acqua minerale nella località « Montelungo », in territorio del comune di Pontremoli, provincia di Massa Carrara, con esclusione delle sorgenti « Fontanoni » e « La Costa », delle quali è stato riconosciuto il preminente interesse pubblico ai fini della loro utilizzazione per l'approvvigionamento idrico delle frazioni di Montelungo e Gargalla.

Decreto del prefetto della provincia di Como 21 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1967, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 106, con il quale alla società per azioni acque minerali Val Menaggio, con sede in Plesio, provincia di Como, è accordata per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione di coltivazione di acqua minerale « Chiarella Nord Est » in comune di Plesio, provincia di Como.

Decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Milano 16 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1968, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 108, con il quale alla industria mineraria italiana I.M.I. del rag. C. Fabi, con sede in Milano, è accordato l'ampliamento della concessione mineraria di talco « Pra Mosin A » in comune di Torre S. Maria, provincia di Sondrio da Ha 30 ad Ha. 43.82.

Il termine di durata della sopracitata concessione viene prorogato di anni venti a decorrere dal 23 marzo 1968.

Decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Torino 27 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1968, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 8, con il quale alla soc. in accomandita semplice C.O.R., con sede in Milano, è concessa per la durata di anni cinque dalla data del decreto stesso la facoltà di coltivare il giacimento di sabbia e ghiaia esistente nella particella catastale 201, foglio 2 del catasto terreni di Galliate, provincia di Novara sita in località « Ponte Ticino ».

Decreto dell'ingenere capo del distretto minerario di Milano 16 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1968, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 109, con il quale alla società per azioni Esercizio cave feldspato, con sede in Milano, è accordata per la durata di anni venti a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione di coltivare il giacimento di feldspato in località « Garavina » nel territorio dei comuni di Dorio, Sueglio e Vestreno, provincia di Como.

Decreto del prefetto della provincia di Napoli 27 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti di Napoli il 20 aprile 1968, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 1, con il quale alla sig.ra Bianca Sepe, domiciliata in Resina, provincia di Napoli, è accordata la concessione per lo sfruttamento di acqua minerale denominata « Vesuvio » nella località « Villa Bianca » dei comune di Resina e Portici, provincia di Napoli, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso.

(5530)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 1968, registro n. 7, foglio n. 19, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dalla soc. p. az. Edison, con sede in Milano, in persona del suo vice presidente ing. Giorgio Valerio, elettivamente domiciliata resso lo studio dell'avv. Antonio Sorrentino, in Roma, lungotevere delle Navi n. 30, avverso il provvedimento in data 1° agosto 1964, adottato dal comitato dei Ministri di cui all'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per la parte in cui è stato negato il riconoscimento di « centrale a recupero » per il gruppo della potenza di 160.000 kW della centrale termoelettrica sita in porto Marghera (località Bottenighi), nonchè avverso la lettera del Ministero dell'industria, commercio e artigianato numero 695430/45.4.18 in data 6 novembre 1964, diretta alla società ricorrente.

(5529)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modifiche al testo dello statuto del consorzio di bonifica Osa-Albegna, con sede in Grosseto

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 5253 in data 4 giugno 1968, sono state approvate alcune modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica Osa-Albegna con sede in Grosseto, deliberato dal consiglio dei delegati in data 28 febbraio 1968.

(5751)

Scioglimento degli organi amministrativi del consorzio agrario provinciale di Rieti e nomina di un commissario governativo.

Con decreto ministeriale addì 1° giugno 1968 il consiglio di amministrazione ed il collegio dei sindaci del consorzio agrario provinciale di Rieti sono sciolti ed il dott. Antonio De Matthaeis è nominato commissario governativo del consorzio medesimo fino al 30 aprile 1969, con i poteri e le facoltà che la legge e lo statuto affidano al consiglio di amministrazione ed al comitato esecutivo, nonchè con quelli dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio 1968, e con carico, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli altri adempimenti previsti dall'art. 2364 del codive civile.

(5750)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del consorzio di bonifica Vada e Collemezzano, con sede in Cecina

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 5139 in data 4 giugno 1968, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del consorzio di bonifica di Vada e Collemezzano con sede in Cecina (Livorno), deliberato dal consiglio dei delegati in data 25 gennaio 1968.

(5752)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del consorzio di bonifica Alto Sangro, con sede in Pizzoferrato

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 5045 in data 4 giugno 1968, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del consorzio di bonifica Alto Sangro con sede in Pizzoferrato (Chieti) deliberato dal commissario straordinario dell'Ente in data 10 agosto 1963 e 16 dicembre 1967.

(5761)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di clinica otorinolaringoiatrica e della cattedra di medicina legale e delle assicurazioni presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna, sono vacanti la cattedra di clinica otorinolaringoiatrica e la cattedra di medicina legale e delle assicurazioni, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti ai predetti trasferimenti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5923)

Vacanza della cattedra di fisica terrestre presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Siena.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Siena è vacante la cattedra di fisica terrestre, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5824)

Vacanza della cattedra di microbiologia ed immunologia presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Parma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Parma è vacante la cattedra di microbiologia ed immunologia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5925)

Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo ginnasio statale « Archita » di Taranto, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Taranto n. 41522 del 9 gennaio 1968, il preside del liceo ginnasio statale « Archita » di Taranto, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dal signor Giovanni Foresio la somma di L. 1.000.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Paolo Foresio ».

(5675)

Autorizzazione alla cassa scolastica dell'istituto magistrale statale « Scipio Slataper » di Gorizia, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Gorizia numero 1-14-12/2942 del 15 maggio 1967, il preside dell'istituto magistrale statale « Slataper » di Gorizia, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dai signori Antonio, Maria e Carolina Furlani la somma di L. 2.805.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Riconoscenza a Giuseppina Furlani ».

(5677)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 121 (settore suinicolo) per il periodo dal 1° novembre 1967 al 31 gennaio 1968

Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 121/67 *(settore suinicolo), in lire italiane per* 100 *kg. di peso netto, validi dal* 1° *novembre* 1967 *al* 16 *novembre* 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Prelievo	T.C. %
01.03-A-II		Animali vivi della specie suina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura, di qualsiasi età:		
	03	- scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta	6.801	
	02 04	- non nominati	7.996 (*d*)	
ex 02.01-A-III-a		Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:		
	64 73	- in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	10.398 (*e*)	
	65 74	- prosciutto, anche in parti, non disossato	16.118 (*f*)	
	66 75	- spalla, anche in parti, non disossata	12.686 (*g*)	
	67 76	- lombata, anche in parti, non disossata	16.846	
	68 77	- pancetta (ventresca), anche in parti	9.047	
	71 79	- altre	16.846 (*h*)	
ex 02.01-B-II-a-1	29 31	Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, destinate alla fabbricazione dei prodotti farmaceutici (*a*)	zero (*b*)	0
ex 02.01-B-II-b-1		Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, altre:		
	81 91	- testa, anche in parti; gola	3.327 (*b*)	20
	82 92	- zampe; coda	936 (*b*)	20
	83 93	- reni	10.918 (*b*)	20
	84 94	- fegato	12.582 (*b*)	20
	85 95	- cuore; lingua; polmoni	6.239 (*b*)	20
	86 96	- fegato, cuore, lingua e polmoni, con trachea ed esofago, il tutto assieme	9.151 (*b*)	20
	89 99	- non nominate	9.151 (*b*)	20
ex 02.05		Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:		
		- lardo:		
	03	- - fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia . . .	4.367	
	05	- - secco o affumicato	5.095	
	07	- grasso di maiale	2.912	
02.06-B		Carni e frattaglie, commestibili, della specie suina domestica, salate o in salamoia, secco o affumicato:		
		- carni:		
		- - salate o in salamoia:		
	06	- - - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	10.398 (*i*)	
	07	- - - prosciutto, anche in parti, non disossato	16.118 (*l*)	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Prelievo	T.C. %
02.06-B (segue)	08	- - - spalla, anche in parti, non disossata	12.686 (*g*)	
	09	- - - lombata, anche in parti, non disossata	16.846	
	10	- - - pancetta (ventresca), anche in parti	9.047	
	13	- - - altre	16.846 (*h*)	
		- - secche o affumicate:		
	14	- - - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	17.365	
	15	- - - prosciutto, anche in parti, non disossato	29.324	
	16	- - - spalla, anche in parti, non disossata	23.085	
	17	- - - lombata, anche in parti, non disossata	29.012	
	18	- - - pancetta (ventresca), anche in parti	15.078	
	21	- - - altre	29.324	
		- frattaglie commestibili:		
	24	- - testa, anche in parti; gola	3.327	
	25	- - zampe; coda	936	
	26	- - reni	10.918	
	27	- - fegato	12.582	
	28	- - cuore; lingua; polmoni	6.239	
	29	- - fegato, cuore, lingua e polmoni, con trachea ed esofago, il tutto assieme	9.151	
	32	- - altre	9.151	
15.01-A		Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi:		
	01 04	I. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (*a*)	4.159 (*b*)	3
	07	II. altri	4.159	
ex 16.01-A	06 16	Salsicce, salami e simili, di fegato: contenenti fegato della specie suina	20.285 (*b*)	24
ex 16.01-B		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, altri, contenenti carni o frattaglie della specie suina (*c*):		
	26	- salsicce e salami, stagionati	33.106	
	27	- salami a base di sangue	15.551	
	32	- altri	23.223	
ex 16.02-A-II	02	Altre preparazioni e conserve, di fegato, altre: contenenti fegato della specie suina	20.131 (*b*)	25
ex 16.02-B-II-b		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, altre, contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:		
		- 80% o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie:		
	21	- - prosciutto, filetto e lombata, anche in parti	36.931	
	24	- - spalla, anche in parti	30.689	
	28	- - altre	21.535	
	32	- 40% o più e meno di 80% di carne e/o frattaglie, di ogni specie	17.696	
	36	- meno di 40% di carne e/o frattaglie, di ogni specie	10.820	

(*a*) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari della vigente tariffa doganale.

(*c*) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di governo, è riscosso sul peso netto, senza tener conto del peso del detto liquido.

(*d*) Se originari da Gran Bretagna, Irlanda, Svezia, Norvegia, Finlandia e Danimarca, si applica un supplemento di prelievo di lire 2.500 per quintale netto. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, ad esclusione dell'Austria, si applica un supplemento di prelievo di lire 5.625 per quintale netto.

(*e*) Se originarie da Gran Bretagna, Irlanda, Svezia, Norvegia, Finlandia e Danimarca, si applica un supplemento di prelievo di lire 3.750 per quintale netto. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, ad esclusione dell'Austria, si applica un supplemento di prelievo di lire 7.813 per quintale netto.

(*f*) Se originario da Gran Bretagna, Irlanda, Austria, Svezia, Norvegia, Finlandia e Danimarca, si applica un supplemento di prelievo di lire 2.500 per quintale netto. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 7.813 per quintale netto.

(*g*) Se originaria da Gran Bretagna, Irlanda, Austria, Svezia, Norvegia, Finlandia e Danimarca, si applica un supplemento di prelievo di lire 2.500 per quintale netto. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 7.813 per quintale netto.

(*h*) Se originarie da Gran Bretagna, Irlanda, Austria, Svezia, Norvegia, Finlandia e Danimarca, si applica un supplemento di prelievo di lire 6.075 per quintale netto. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 12.500 per quintale netto.

(*i*) Se originarie da Gran Bretagna, Irlanda, Austria, Svezia, Norvegia, Finlandia e Danimarca, si applica un supplemento di prelievo di lire 3.750 per quintale netto. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 7.813 per quintale netto.

Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 121/67 (settore suinicolo), in lire italiane per 100 kg. di peso netto, validi dal 17 novembre 1967 al 23 dicembre 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Prelievo	T.C. %
01.03-A-II		Animali vivi della specie suina, delle specie domestiche, diversi da riproduttori di razza pura, di qualsiasi età:		
	03	- scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta	6.801	
	02 04	- non nominati	7.996 (*d*)	
ex 02.01-A-III-a		Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:		
	64 73	- in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	10.398 (*e*)	
	65 74	- prosciutto, anche in parti, non disossato	16.118 (*f*)	
	66 75	- spalla, anche in parti, non disossata	12.686 (*g*)	
	67 76	- lombata, anche in parti, non disossata	16.846 (*g*)	
	68 77	- pancetta (ventresca), anche in parti	9.047	
	71 79	- altre	16.846 (*h*)	
ex 02.01-B-II-a-1	29 31	Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, destinate alla fabbricazione dei prodotti farmaceutici (*a*)	zero (*b*)	0
ex 02.01-B-II-b-1		Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, altre:		
	81 91	- testa, anche in parti; gola	3.327 (*b*)	20
	82 92	- zampe; coda	936 (*b*)	20
	83 93	- reni	10.918 (*b*)	20
	84 94	- fegato	12.582 (*b*)	20
	85 95	- cuore; lingua; polmoni	6.239 (*b*)	20
	86 96	- fegato, cuore, lingua e polmoni, con trachea ed esofago, il tutto assieme	9.151 (*b*)	20
	89 99	- non nominate	9.151 (*b*)	20
ex 02.05		Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:		
		- lardo:		
	03	- - fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia . . .	4.367	
	05	- - secco o affumicato	5.095	
	07	- grasso di maiale	2.912	
02.06-B		Carni e frattaglie, commestibili, della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate:		
		- carni:		
		- - salate o in salamoia:		
	06	- - - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	10.398 (*i*)	
	07	- - - prosciutto, anche in parti, non disossato	16.118 (*f*)	
	08	- - - spalla, anche in parti, non disossata	12.686 (*g*)	
	09	- - - lombata, anche in parti, non disossata	16.846 (*g*)	
	10	- - - pancetta (ventresca), anche in parti	9.047	
	13	- - - altre	16.846 (*h*)	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Prelievo	T.C. %
02.06-B (segue)		- - secche o affumicate:		
	14	- - - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	17.365	
	15	- - - prosciutto, anche in parti, non disossato	29.324	
	16	- - - spalla, anche in parti, non disossata	23.085	
	17	- - - lombata, anche in parti, non disossata	29.012	
	18	- - - pancetta (ventresca), anche in parti	15.078	
	21	- - - altre	29.324	
		- frattaglie commestibili:		
	24	- - testa, anche in parti; gola	3.327	
	25	- - zampe; coda	936	
	26	- - reni	10.918	
	27	- - fegato	12.582	
	28	- - cuore; lingua; polmoni	6.239	
	29	- - fegato, cuore, lingua e polmoni, con trachea ed esofago, il tutto assieme	9.151	
	32	- - altre	9.151	
15.01-A		Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi:		
	01 04	I. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (*a*)	4.159 (*b*)	3
	07	II. altri	4.159	
ex 16.01-A	06 16	Salsicce, salami e simili, di fegato: contenenti fegato della specie suina	20.285 (*b*)	24
ex 16.01-B		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, altri, contenenti carni o frattaglie della specie suina (*c*):		
	26	- salsicce e salami, stagionati	33.106	
	27	- salami a base di sangue	15.551	
	32	- altri	23.223	
ex 16.02-A-II	02	Altre preparazioni e conserve, di fegato, altre: contenenti fegato della specie suina	20.131 (*b*)	25
ex 16.02-B-II-b		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, altre, contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:		
		- 80% o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie:		
	21	- - prosciutto, filetto e lombata, anche in parti	36.931	
	24	- - spalla, anche in parti	30.689	
	28	- - altre	21.535	
	32	- 40% o più e meno di 80% di carne e/o frattaglie, di ogni specie	17.696	
	36	- meno di 40% di carne e/o frattaglie, di ogni specie	10.820	

(*a*) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari della vigente tariffa doganale.
(*c*) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di governo, è riscosso sul peso netto, senza tener conto del peso del detto liquido.
(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 2.500 per quintale netto, ad esclusione di quelli originari dell'Austria.
(*e*) Se originarie da Gran Bretagna, Irlanda, Norvegia, Jugoslavia e Polonia, si applica un supplemento di prelievo di lire 5.000 per quintale netto. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, ad esclusione dell'Austria, si applica un supplemento di prelievo di lire 7.813 per quintale netto.
(*f*) Se originario da Gran Bretagna, Irlanda, Austria, Norvegia, Jugoslavia e Polonia, si applica un supplemento di prelievo di lire 6.250 per quintale netto. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 9.375 per quintale netto.
(*g*) Se originaria da Gran Bretagna, Irlanda, Austria, Norvegia, Jugoslavia e Polonia, si applica un supplemento di prelievo di lire 6.250 per quintale netto. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 9.375 per quintale netto.
(*h*) Se originarie da Gran Bretagna, Irlanda, Austria, Norvegia, Jugoslava e Polonia, si applica un supplemento di prelievo di lire 8.300 per quintale netto. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 12.656 per quintale netto.
(*i*) Se originarie da Gran Bretagna, Irlanda, Austria, Norvegia, Jugoslavia e Polonia, si applica un supplemento di prelievo di lire 5.000 per quintale netto. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 7.813 per quintale netto.

Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 121/67 (*settore suinicolo*), *in lire italiane per* 100 *kg. di peso netto, validi dal* 24 *dicembre* 1967 *al* 31 *gennaio* 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Prelievo	T.C. %
01.03-A-II		Animali vivi della specie suina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura, di qualsiasi età:		
	03	- scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta	6.801	
	02 04	- non nominati	7.996 (*d*)	
ex 02.01-A-III-a		Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:		
	64 73	- in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	10.398 (*e*)	
	65 74	- prosciutto, anche in parti, non disossato	16.118 (*f*)	
	66 75	- spalla, anche in parti, non disossata	12.686 (*f*)	
	67 76	- lombata, anche in parti, non disossata	16.846 (*f*)	
	68 77	- pancetta (ventresca), anche in parti	9.047	
	71 79	- altre	16.846 (*g*)	
ex 02.01-B-II-a-1	29 31	Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, destinate alla fabbricazione dei prodotti farmaceutici (*a*)	zero (*b*)	0
ex 02.01-B-II-b-1		Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, altre:		
	81 91	- testa, anche in parti; gola	3.327 (*b*)	20
	82 92	- zampe; coda	936 (*b*)	20
	83 93	- reni	10.913 (*b*)	20
	84 94	- fegato	12.582 (*b*)	20
	85 95	- cuore; lingua; polmoni	6.239 (*b*)	20
	86 96	- fegato, cuore, lingua e polmoni, con trachea ed esofago, il tutto assieme	9.151 (*b*)	20
	89 99	- non nominate	9.151 (*b*)	20
ex 02.05		Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:		
		- lardo:		
	03	- - fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia . . .	4.367	
	05	- - secco o affumicato	5.095	
	07	- grasso di maiale	2.912	
02.06-B		Carni e frattaglie, commestibili, della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate:		
		- carni:		
		- - salate o in salamoia:		
	06	- - - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	10.398 (*h*)	
	07	- - - prosciutto, anche in parti, non disossato	16.118 (*f*)	
	08	- - - spalla, anche in parti, non disossata	12.686 (*f*)	
	09	- - - lombata, anche in parti, non disossata	16.846 (*f*)	
	10	- - - pancetta (ventresca), anche in parti	9.047	
	13	- - - altre	16.846 (*g*)	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Prelievo	T.C. %
02.06-B (segue)		- - secche o affumicate:		
	14	- - - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	17.365	
	15	- - - prosciutto, anche in parti, non disossato	29.324	
	16	- - - spalla, anche in parti, non disossata	23.085	
	17	- - - lombata, anche in parti, non disossata	29.012	
	18	- - - pancetta (ventresca), anche in parti	15.078	
	21	- - - altre	29.324	
		- frattaglie commestibili:		
	24	- - testa, anche in parti; gola	3.327	
	25	- - zampe; coda	936	
	26	- - reni	10.918	
	27	- - fegato	12.582	
	28	- - cuore; lingua; polmoni	6.239	
	29	- - fegato, cuore, lingua e polmoni, con trachea ed esofago, il tutto assieme	9.151	
	32	- - altre	9.151	
15.01-A		Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi:		
	01 04	I. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (*a*)	4.159 (*b*)	3
	07	II. altri	4.159	
ex 16.01-A	06 16	Salsicce, salami e simili, di fegato: contenenti fegato della specie suina	20.285 (*b*)	24
ex 16.01-B		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, altri, contenenti carni o frattaglie della specie suina (*c*):		
	26	- salsicce e salami, stagionati	33.106	
	27	- salami a base di sangue	15.551	
	32	- altri	23.223	
ex 16.02-A-II	02	Altre preparazioni e conserve, di fegato, altre: contenenti fegato della specie suina	20.131 (*b*)	25
ex 16.02-B-II-b		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, altre, contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:		
		- 80% o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie:		
	21	- - prosciutto, filetto e lombata, anche in parti	36.931	
	24	- - spalla, anche in parti	30.689	
	28	- - altre	21.535	
	32	- 40% o più e meno di 80% di carne e/o frattaglie, di ogni specie	17.696	
	36	- meno di 40% di carne e/o frattaglie, di ogni specie	10.820	

(*a*) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari della vigente tariffa doganale.
(*c*) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di governo, è riscosso sul peso netto, senza tener conto del peso del detto liquido.
(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 2.500 per quintale netto, ad esclusione di quelli originari dell'Austria.
(*e*) Se originari da Gran Bretagna, Finlandia, Danimarca, Irlanda, Norvegia, Jugoslavia e Polonia, si applica un supplemento di prelievo di lire 5.000 per quintale netto. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, ad esclusione dell'Austria, si applica un supplemento di prelievo di lire 7.813 per quintale netto.
(*f*) Se originari da Gran Bretagna, Finlandia, Austria, Danimarca, Irlanda, Norvegia, Jugoslavia e Polonia, si applica un supplemento di prelievo di lire 6.250 per quintale netto. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 10.938 per quintale netto.
(*g*) Se originari da Gran Bretagna, Finlandia, Austria, Danimarca, Irlanda, Norvegia, Jugoslavia e Polonia, si applica un supplemento di prelievo di lire 8.300 per quintale netto. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 14.525 per quintale netto.
(*h*) Se originari da Gran Bretagna, Finlandia, Austria, Danimarca, Irlanda, Norvegia, Jugoslavia e Polonia, si applica un supplemento di prelievo di lire 5.000 per quintale netto. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 7.813 per quintale netto.

(1665)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 114

Corso dei cambi del 17 giugno 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,50	623 —	623,02	623,14	622,95	—	623,10	623,14	623,50	623 —
$ Can.	578,50	578 -	578,25	578,20	578 —	—	578,10	578,20	578,50	578,10
Fr Sv.	144,98	144,75	144,74	144,765	144,70	—	144,74	144,765	144,98	144,72
Kr D.	83,43	83,35	83,39	83,43	83,30	—	83,38	83,43	83,43	83,35
Kr N.	87,30	87,24	87,28	87,245	87,10	—	87,26	87,245	87,30	87,24
Kr Sv.	120,68	120,64	120,57	120,62	120,50	—	120,63	120,62	120,68	120,63
Fol.	172,39	172,06	172,15	172,15	172,10	—	172,10	172,15	172,39	171,90
Fr B.	12,52	12,506	12,51	12,51	12,50	—	12,515	12,51	12,52	12,51
Franco francese	125,36	125,24	125,30	125,32	125 —	—	125,35	125,32	125,36	125,25
Lst.	1487,40	1487 —	1486,90	1487,45	1486 —	—	1487,20	1487,45	1487,40	1487 —
Dm. occ.	156,07	156 —	156,20	155,97	155,90	—	156,03	155,97	156,07	155,89
Scell. Austr.	24,13	24,11	24,11	24,1230	24,02	—	24,125	24,1230	24,13	24,10
Escudo Port.	21,79	21,77	21,81	21,79	21,80	—	21,76	21,79	21,79	21,78
Peseta Sp.	8,94	8,93	8,93	8,9360	8,90	—	8,94	8,9360	8,94	8,93

Media dei titoli del 17 giugno 1968

Rendita 5 % 1935	107,525
Redimibile 3,50 % 1934	100,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,325
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,475
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,425
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,45
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,35
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,55
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,875
» » » 5 % 1977	99,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 giugno 1968

1 Dollaro USA	623,12
1 Dollaro canadese	578,15
1 Franco svizzero	144,752
1 Corona danese	83,405
1 Corona norvegese	87,252
1 Corona svedese	120,625
1 Fiorino olandese	172,125
1 Franco belga	12,512
1 Franco francese	125,335
1 Lira sterlina	1487,325
1 Marco germanico	156 —
1 Scellino austriaco	24,124
1 Escudo Port.	21,775
1 Peseta Sp.	8,938

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 14 maggio 1936, n. 2686/R/Gab. con cui alla signora Wallnöfer Adele, nata a Prato Stelvio il 1° aprile 1908, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Valnova;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata il 22 aprile 1968 dalla signora Valnova Erna in Benini, nata a Silandro il 5 gennaio 1931, figlia della predetta, in atto residente a Merano;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccenato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il commissario del Governo delega al vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 14 maggio 1936, n. 2686/R/Gab, è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

In conseguenza di tale revoca il cognome della signora Valnova Erna in Benini, nata a Silandro il 5 gennaio 1931, residente a Merano, in via Hofer, 9, viene ripristinato nella forma tedesca di Vallnöfer.

Il sindaco del comune di Merano provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 6° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 1° giugno 1968

Il vice commissario del Governo: MASCI

(5613)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso

Si informa che nel Bollettino ufficiale del CNR anno III parte III n. 15 del 10 giugno 1968, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Bando di concorso a una borsa di addestramento alla ricerca per tecnici, nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze fisiche, da usufruirsi presso lo istituto di fisica dell'Università di Roma (gruppo sparom del gifco);

Bando di concorso a una borsa di addestramento alla ricerca per tecnici, nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze storiche filosofiche e filologiche da usufruirsi presso l'istituto di lingua e letteratura spagnola, facoltà di magistero dell'Università di Firenze;

Bando di concorso a quattro borse di addestramento alla ricerca per laureati da usufruirsi presso l'istituto di storia economica e sociale dell'Università di Napoli;

Bando di concorso a quattro borse di addestramento alla ricerca per tecnici nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze agrarie;

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per il conferimento di una borsa di addestramento alla ricerca per laureati, nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze chimiche, da usufruirsi presso l'istituto di chimica e biochimica « Giuliana Ronzoni » di Milano;

Bando di concorso a quattordici borse di addestramento alla ricerca per laureati, nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze agrarie;

Bando di concorso a quattro borse di addestramento alla ricerca per tecnici, nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze biologiche e mediche;

Bando di concorso a sette borse di studio presso istituti o laboratori esteri, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze economiche sociologiche e statistiche;

Bando di concorso a dieci borse di studio da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze economiche sociologiche e statistiche;

Bando di concorso a ventidue borse di addestramento alla ricerca per laureati nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze storiche, filosofiche e filologiche.

(5910)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito e dei vincitori del concorso per titoli ed esami a dodici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica, riservato ai laureati in economia e commercio, in scienze economico-marittime, in scienze politiche, in scienze agrarie, in scienze forestali.

All'albo dell'Istituto centrale di statistica, Roma, via Cesare Balbo, 16, è stata affissa la deliberazione n. 452 del 18 maggio 1968, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito e dei vincitori del concorso per titoli ed esami a dodici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica, riservato ai laureati in economia e commercio, in scienze economico-marittime, in scienze politiche, in scienze agrarie, in scienze forestali, indetto con deliberazione n. 271/P del 18 aprile 1967.

(5554)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami a quindici posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi (dotazione dell'amministrazione centrale).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduta la legge 29 giugno 1960, n. 650;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quindici posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi (dotazione dell'amministrazione centrale).

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) essere in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

B) aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazione della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto e commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948 n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del terrorismo nazionale colpite dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del Continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

m) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato servizio in zone d'intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746.

3) Il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

4) Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi o messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

5) Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40.

6) Per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli altri assistenti straordinari, volontari e incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40.

7) Il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5, e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità contratte in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi della Repubblica Sociale Italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa e gli invalidi assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, e dalle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 3, secondo comma, della legge stessa, e per i mutilati ed invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima;

c) per le vedove e per gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani dei caduti per servizio, nonchè per le vedove e per gli orfani dei caduti sul lavoro.

8) Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'amministrazione statale e dei salariati di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti;

C) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

E) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale;

F) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce;

G) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 quinto comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 3ª - redatte su carta da bollo da L. 400 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 3ª - entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 2 dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a prestare servizio nell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi.

Art. 4.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 5.

Programma d'esame

L'esame consterà di due prove scritte, di una prova pratica di dattilografia e di una prova orale.

Le prove scritte saranno:

1) un componimento in lingua italiana (da servire anche come prova calligrafica);

2) un saggio di aritmetica elementare.

Ai candidati saranno assegnate cinque ore per ciascuna delle prove scritte.

La prova pratica di dattilografia consisterà:

a) nella scrittura a macchina, mediante copiatura, nel termine di dieci minuti, di uno scritto a carattere di stampa della lunghezza non inferiore a venti righe;

b) nella scrittura a macchina, sotto dettatura, di uno scritto a carattere di stampa della lunghezza non inferiore a quindici righe; per tale scrittura saranno assegnati dieci minuti.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) nozioni di storia dell'Italia dal 1748 ad oggi;

b) elementi di geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare;

c) nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato.

La commissione giudicatrice ha facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 6.

Svolgimento delle prove d'esame

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte del concorso saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte, la prova pratica di dattilografia e la prova orale del concorso avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui saranno tenute le prove indicate nel precedente comma.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte, la prova pratica di dattilografia e la prova orale, i candidati devono essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'amministrazione statale;

c) tessera postale o carta di identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 7.

Ammissione alle prove orali e graduatoria

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse e che abbiano superato la prova pratica di dattilografia.

La prova pratica di dattilografia e la prova orale non si intenderanno superate se i candidati non avranno ottenuto almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova pratica di dattilografia e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

Art. 8.

Termine per la presentazione dei documenti relativi ai titoli preferenziali ed all'elevazione del limite di età

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 3ª - entro il termine perentorio di giorni 20, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto detta prova, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso, debbono fare pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 2ª sotto pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 11, gli appositi documenti elencati nell'art. 9, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini considerati nel precedente comma.

Art. 9.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che abbiano titoli da far valere ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza o della precedenza nella nomina, dovranno produrre, nei termini di cui al precedente articolo 8, i seguenti documenti:

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936,

presenteranno, su carta da bollo da L. 400, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'arma o del corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 400, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello stato maggiore dell'Esercito, n. 27200-OM., in data 3 luglio 1948, dello stato maggiore della Marina, n. 202860-Od., in data 8 luglio 1948, dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente;

2) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati e gli invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo poiltico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del Tesoro, direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298 e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità contratte in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il Mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

d) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

e) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno comprovare la loro qualifica mediante un attestato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, a termini della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale della Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini, che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dalla amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato, ai sensi o per gli effetti dello art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

d) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno produrre un attestato rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

4) figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità contratte in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

d) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

5) madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti:

a) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra non rimaritate dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio dovranno produrre, su carta da bollo da L. 400, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

b) le madri, le vedove e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 400, della competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

6) profughi:

a) i profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo

provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire una attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 400, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal Prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400, in conformità al modello previsto dallo art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 400;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato, su carta da bollo da L. 400, dal Ministero degli affari esteri;

e) i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi africani che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 400;

f) i profughi disoccupati dovranno produrre, inoltre, un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

7) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra:

i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

8) perseguitati politici e razziali:

coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 400, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza. I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente comunità israelitica;

9) coniugati:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal sindaco del comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

10) *dipendenti dalle amministrazioni dello Stato:*

a) gli impiegati e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta da bollo da L. 400, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici. Gli impiegati di ruolo che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre il relativo attestato rilasciato dalle amministrazioni che hanno organizzato i corsi medesimi;

b) gli impiegati non di ruolo delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nello ultimo triennio;

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da lire 400, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

d) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 8, lettera *c*) dell'art. 2 del presente decreto dovranno produrre copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia od estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciata dall'autorità militare competente;

e) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi non disciplinari; dovranno presentare un certificato del Rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

f) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947; n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, dell'autorità militare.

I documenti di cui al precedente n. 9 ed alle lettere *a*) e *b*) del n. 10 dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i candidati avranno sostenuto la prova orale.

Art. 10.

Pubblicazione delle graduatorie

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria generale di merito formata dalla commissione esaminatrice e saranno dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della Pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 2ª - entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) *titolo di studio*: diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, di cui al precedente articolo 2, lettera *A*, oppure copia autentica di esso rilasciata da notaio su carta da bollo da L. 400.

L'autenticazione della copia del diploma del titolo di studio può anche essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o da un segretario comunale.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 400, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;

B) *estratto* (non è ammesso il certificato) *dell'atto di nascita*, rilasciato su carta da bollo da L. 400, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 2, lettera *B*).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) *certificato di cittadinanza italiana*, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

D) *certificato di godimento dei diritti politici*, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

E) *certificato generale del casellario giudiziale*, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) *certificato medico*, su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra, mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e categorie assimilate, per i mutilati e gli invalidi per servizio, per i mutilati e gli invalidi civili e per i mutilati e gli invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1954, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura del suo grado d'invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno invece produrre un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dallo ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

G) *documento militare*: copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 400, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi). Gli ufficiali della marina militare, i sottufficiali e il personale del corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato, su carta da bollo da L. 400, dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, su carta da bollo da L. 400.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertata di ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati, impiegati e operai di ruolo delle amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9, n. 10, lettera *a*), salvo che non l'abbiano già presentato per i fini considerati nell'art. 8.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 400, dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere inoltre la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto ad accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella delle lettere di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, sempre che questi siano stati riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 12.

Nomina in prova

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di dattilografo aggiunto e presteranno servizio negli uffici dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Trascorso il periodo di prova i dattilografi aggiunti in prova, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1968

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *aprile* 1968
Registro n. 26, *foglio n.* 64

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 400

Al Ministero della pubblica istruzione — Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 3ª
ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . . e residente in . . . (provincia di . . . . .) via . . . . n. . ., chiede di essere ammesso al concorso per esami a 15 posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale della Pubblica Istruzione e dei provveditorati agli studi, indetto con D. M. 18 gennaio 1968.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritt. all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perché (1) . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . .;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali: . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale); (2)

5) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito presso . . in data . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . .;

7) è disposto, in caso di nomina, a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

(data) . . . . (firma) . . . .

(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme prevista dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del Capo dell'Ufficio nel quale essi prestano servizio).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati lo avviso di convocazione per le prove scritte ed orali ed ogni altra comunicazione: . . . . (indicare anche il numero del codice di avviamento postale).

---

(1) Tale dichiarazione è necessario solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3724)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quattro posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria.

Le prove scritte del concorso per esami a quattro posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 24 novembre 1967, avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno 4, nei giorni 9, 10 e 11 settembre 1968, con inizio alle ore 8,30.

(5518)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a centottantasei posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari.

Le prove scritte del concorso per esami a centottantasei posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 13 maggio 1967, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 e presso le intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino, Udine e Venezia, nei giorni 29, 30 e 31 luglio 1968, alle ore otto.

(5427)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Venezia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto p.n. in data 26 marzo 1968, con il quale si è provveduto a nominare la commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a posto di medico condotto, vacanti in provincia di Venezia al 30 novembre 1966;

Considerato che la dott.ssa Zilli Anna Novella, per motivi di servizio, è impossibilitata ad assumere la segreteria della

commissione suddetta e che, al suo posto, è stato designato il consigliere di 1ª classe Campolieti Giuseppe, funzionario in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Venezia:

Ritenuto di dover procedere formalmente alla sostituzione;

Vista la legislazione in materia e la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il consigliere di 1ª classe Campolieti Giuseppe, funzionario direttivo in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Venezia, è chiamato ad assumere la segreteria della commissione giudicatrice di cui in narrativa, in sostituzione della dott.ssa Anna Novella Zilli, impossibilitata.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e con le formalità del precedente decreto 26 marzo 1968, n. 2481, di cui è modifica.

Venezia, addì 1° giugno 1968

Il medico provinciale: Bagnato

(5584)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PAVIA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8750 del 24 novembre 1967, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1966;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè l'art. 50 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 modificato dall'art. 13 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963 n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968 n. 220;

Viste le designazioni del Ministero della sanità della prefettura di Pavia dell'ordine dei medici e dei comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alla premessa è così composta:

Presidente:

Loreto dott. Giovanni, ispettore generale in servizio presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Caselli dott. Luigi, direttore di sezione della prefettura di Pavia;

Cavalieri dott. Enrico, medico provinciale di 1ª classe in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Pavia;

Moracci prof. Espedito, direttore della clinica ostetrica-ginecologica dell'Università di Pavia;

Riccardi dott. Giampiero, specialista in ostetricia e ginecologia;

Colombi Anna Maria, ostetrica condotta.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Giuseppe Di Cillo, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Pavia.

Le prove di esame avranno luogo presso la clinica ostetrico-ginecologica dell'Università di Pavia - Ospedale policlinico S. Matteo - almeno dopo un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato anche nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Pavia e dei comuni interessati.

Pavia, addì 25 maggio 1968

Il medico provinciale: Lanzarini

(5521)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 10707 del 13 dicembre 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1966;

Considerato che, a seguito di rinunzie, si sono rese vacanti le condotte ostetriche dei comuni di Oppido M., Stignano e Varapodio;

Esaminate le domande delle concorrenti e tenuta presente l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuna di esse ha dichiarato di concorrere;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco indicate:

1) Deraco Vigilia: Varapodio Centro;
2) Loiacono Caterina: Stignano Centro;
3) Giuliano Francesca: Oppido M., fraz. Piminoro.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale ed a quello dei comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 16 maggio 1968

(5272) *Il medico provinciale*: Lania

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Graduatoria e nomina del vincitore del concorso ad un posto di medico scolastico vacante nella provincia di Catanzaro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 392 del 30 marzo 1966, col quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di medico scolastico nel comune di Nicastro;

Vista la graduatoria dei concorrenti formulata dalla commissione giudicatrice ed i verbali dei lavori della stessa;

Ritenuto che gli atti predetti sono regolari e che, pertanto, si debba provvedere alla approvazione della graduatoria predetta e della dichiarazione del vincitore del concorso di che trattasi;

Visti il decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854 e la legge 2 febbraio 1960, n. 41;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata come segue la graduatoria degli idonei al concorso per il conferimento di un posto di medico scolastico nel comune di Nicastro.

1. Carnovale Bruno.

Art. 2.

Il dott. Carnovale Bruno è dichiarato vincitore ed assegnato al comune di Nicastro quale medico scolastico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul Foglio annunzi legali della provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questo ufficio e del comune di Nicastro.

Catanzaro, addì 22 maggio 1968

(5396) *Il medico provinciale*: G. Giuttari

REGIONI

REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1968, n. 28.

Inquadramento di personale nei ruoli dell'Amministrazione regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 16 *maggio* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a mantenere in servizio il personale che alla data del 30 settembre 1967 prestava la propria opera per l'attuazione delle leggi regionali 17 dicembre 1956, n. 35, 20 dicembre 1962, n. 26, integrata con legge regionale 9 aprile 1965, n. 12, 7 aprile 1965, n. 10, nonchè il personale salariato giornaliero e temporaneo del Centro regionale antimalarico e antinsetti in servizio, alla stessa data, presso l'Amministrazione centrale.

La norma di cui al precedente comma si applica anche nei confronti del personale addetto alla manutenzione dei materiali in dotazione ai servizi di sicurezza nelle campagne, di quello assunto per le esigenze dei controlli zootecnici previsti dalla legge 27 novembre 1956, n. 1367, di quello assunto per l'attuazione della legge 11 giugno 1962, n. 588, e di quello in servizio ai sensi del secondo comma dell'articolo 21 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10.

Il personale di cui ai commi precedenti, sulla base delle mansioni da ciascuno effettivamente esercitate e purchè in possesso del competente titolo di studio, viene nominato impiegato avventizio, o salariato temporaneo. Al personale stesso compete il trattamento economico della qualifica iniziale del personale di ruolo delle corrispondenti carriere, ovvero quello delle corrispondenti categorie dei salariati permanenti.

Art. 2.

Il personale nominato impiegato avventizio o salariato temporaneo a norma dell'articolo precedente verrà inquadrato, mediante concorsi interni di idoneità, nei ruoli organici del personale regionale con la qualifica iniziale della carriera corrispondente alla categoria di impiego avventizio, tenuto anche conto dello specifico titolo di studio da ciascuno posseduto, ovvero nella pianta organica dei salariati permanenti, nella categoria e con la qualifica corrispondenti alla sperimentata capacità professionle di ciascuno.

I concorrenti dichiarati idonei saranno nominati in prova e, compiuto favorevolmente il periodo di prova stessa, conseguiranno la nomina in ruolo. Essi occuperanno, secondo l'ordine di graduatoria, i posti liberi in organico.

Qualora i posti degli organici non fossero sufficienti per poter dare integrale applicazione alle disposizioni di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire i necessari posti in soprannumero, da riassorbire in occasione delle normali vacanze.

Art. 3.

I concorsi interni di idoneità previsti dal precedente articolo 2 per l'inquadramento del personale nominato impiegato avventizio o salariato temporaneo sono indetti, una volta tanto, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge sul trattamento economico degli impiegati e dei salariati regionali di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10.

Le prove in cui si articolano i concorsi interni di idoneità, la costituzione e la composizione delle relative commissioni giudicatrici, la formazione delle graduatorie ed ogni specificazione necessaria per il regolare espletamento dei concorsi stessi sono disciplinate dai decreti che indicono i concorsi medesimi, tenuti presenti i principi stabiliti in materia dalle leggi dello Stato.

Art. 4.

Sono vietate nuove assunzioni di personale non di ruolo a qualunque titolo, e sotto qualsiasi forma e su qualsiasi capitolo di bilancio, ancorchè consentite da leggi particolari, ad eccezione di quelle relative al personale stagionale operaio necessario per l'attuazione dei programmi di lotta del Centro regionale antimalarico e antisettico e del servizio regionale antincendi, nonchè di quelle previste dall'articolo 5 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10.

A far data dall'entrata in vigore della presente legge i titoli di spesa relativi al pagamento del personale assunto a tempo determinato, per essere messi a pagamento, debbono essere corredati da una dichiarazione del capo dell'ufficio competente, attestante che il personale medesimo è addetto al servizio per il quale è stato temporaneamente assunto.

Le assunzioni del personale a tempo determinato di cui al primo comma, utilizzato per scopi diversi da quelli previsti nel decreto di assunzione o comunque nel provvedimento di conferimento dell'incarico, sono nulle.

Il Presidente della Giunta, gli Assessori e i capi degli uffici che adibiscono il personale a servizi normali di istituto e comunque a scopi diversi da quelli contemplati nel decreto di assunzione o nel provvedimento di conferimento dell'incarico, sono personalmente e solidalmente responsabili delle somme conseguentemente erogate.

Art. 5.

A copertura dell'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge per il 1968, valutato in lire 416.770.000, sono apportate le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968:

in diminuzione:

Capitolo 17130 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative lire 416.770.000

in aumento:

Capitolo 11112 - Stipendi ed altri assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza agli impiegati dell'Amministrazione regionale in servizio presso la Presidenza della Giunta regionale e gli Assesorati alle Finanze e agli Enti Locali (art. 1, L.R. 24 giugno 1952, n. 9; L.R. 3 luglio 1963, n. 10, e art. 13, comma terzo, L.R. 26 marzo 1965, n. 7) . . . lire 56.170.000

Capitolo 11113 - Paghe ed altri assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza ai salariati dell'Amministrazione regionale in servizio presso la Presiednza della Giunta regionale e gli Assessorati alle Finanze agli Enti Locali (art. 1, L.R. 24 giugno 1952, n. 9; LL.RR. 3 luglio 1963, n. 10, e 26 marzo 1965, n. 7); indennità di rischio al personale addetto alla sorveglianza dello stagno di Santa Gilla in qualità di guardia giurata (L.R. 9 agosto 1967, n. 10) . . . . . . lire 66.500.000

Capitolo 11116 - Compensi per lavoro straordniario agli impiegati dell'Amministrazione regionale in servizio presso la Presidenza della Giunta regionale e gli Assessorati alle Finanze e agli Enti Locali (art. 1, L.R. 24 giugno 1952, n. 9, e art. 36, comma secondo, L.R. 3 luglio 1963, n. 10) . . . lire 2.500.000

Capitolo 11117 - Compensi per lavoro straordinario ai salariati dell'Amministrazione regionale in servizio presso la Presidenza della Giunta regionale e gli Assessorati alle Finanze e agli Enti Locali (art. 1, L.R. 24 giugno 1952, n. 9; art. 36, comma secondo, L.R. 3 luglio 1963, n. 10, e art. 9, comma quarto, L.R. 26 marzo 1965, n. 7) . . . . lire 3.400.000

Capitolo 11118 - Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per i compensi per lavoro straordinario al personale dell'Amministrazione regionale in servizio presso la Presidenza della Giunta regionale e gli Assessorati alle Finanze e agli Enti Locali (art. 6, D.L.P. 27 giugno 1946, n. 19 . . lire 4.000.000

Capitolo 11119 - Indennità e rimborsi di spese di trasporto al personale dell'Amministrazione regionale in servizio presso la Presidenza della Giunta regionale e gli Assessorati alle Finanze e agli Enti Locali per missioni in territorio nazionale (L.R. 18 maggio 1962, n. 5) . . . . . lire 2.000.000

Capitolo 11122 - Quote a carico della Regione dei contributi al fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza a favore degli impiegati e salariati di ruolo dell'Amministrazione regionale (L.R. 5 maggio 1965, n. 15) lire 13.800.000

Capitolo 11133 - Spese per la concessione al personale dell'Amministrazione regionale e alle relative famiglie delle agevolazioni in materia di trasporto di persone e di cose (art. 16, L.R. 3 luglio 1963, n. 10, art. 11 L.R. 26 marzo 1965, n. 7 lire 4.000.000

Capitolo 11182 - Pagamento dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo e delle relative addizionali . lire 25.000.000

Capitolo 11183 - Pagamento dei contributi dovuti per il trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza del personale lire 31.000.000

Capitolo 15101 - Stipendi ed altri assegni fissi e trattamento di quiescenza previdenza e assistenza agli impiegati dell'Amministrazione regionale, in servizio presso gli Assessorati all'Igiene e Sanità e al Lavoro e Pubblica Istruzione e il Centro regionale antimalarico e anti-insetti (art 1, L.R. 24 giugno 1952, n. 9; L.R. 3 luglio 1963, n. 10, e art. 13, comma terzo, L.R. 26 marzo 1965, n. 7) . lire 98.700.000

Capitolo 15103 - Compensi per lavoro straordinario agli impiegati dell'Amministrazione regionale in servizio presso gli Assessorati all'Igiene e Sanità e al Lavoro e Pubblica Istruzione e il Centro regionale antimalarico e anti-insetti (art. 1, L.R. 24 giugno 1952, n. 9, e art. 36 comma secondo, L.R. 3 luglio 1963, n. 10) lire 5.000.000

Capitolo 15105 - Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per i compensi per lavoro straordinario al personale dell'Amministrazione regionale in servizio presso gli Assessorati all'Igiene e Sanità e al Lavoro e Pubblica Istruzione e il Centro regionale antimalarico e anti-insetti (art. 6, D.L.P. 27 giugno 1946, n. 19) lire 5.000.000

Capitolo 15106 - Indennità e rimborsi di spese di trasporto al personale dell'Amministrazione regionale in servizio presso gli Assessorati all'Igiene e Sanità e al Lavoro e Pubblica Istruzione e il Centro regionale antimalarico e anti-insetti per missioni in territorio nazionale (LR. 18 maggio 1962, n. 5 lire 3.000.000

Capitolo 16101 - Stipendi ed altri assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza agli impiegati dell'Amministrazione regionale in servizio presso gli Assessorati ai Lavori Pubblici, all'Agricoltura e Foreste, all'Industria e Commercio, ai Trasporti e Turismo e alla Rinascita (art. 1, L.R. 24 giugno 1952, n. 9; L.R. 3 luglio 1963, n. 10, e art. 13, comma terzo, L. R. 26 marzo 1965, n. 7) lire 85.700.000

Capitolo 16103 - Compensi per lavoro straordinario agli impiegati dell'Amministrazione regionale in servizio presso gli Assessorati ai Lavori Pubblici, all'Agricoltura e Foreste, all'industria e Commercio, ai Trasporti e Turismo e alla Rinascita (art. 1, L.R. 24 giugno 1952, n. 9, e art. 36, comma secondo, L.R. 3 luglio 1963, n. 10) lire 4.000.000

Capitolo 16105 - Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per i compensi per lavoro straordinario al personale dell'Amministrazione regionale in servizio presso gli Assessorati ai Lavori Pubblici, all'Agricoltura e Foreste, all'Industria e Commercio, ai Trasporti e Turismo e alla Rinascita (art. 6, D.L.P. 27 giugno 1946, n. 19) . lire 3.000.000

Capitolo 16106 - Indennità e rimborsi di spese di trasporto al personale dell'Amministrazione regionale in servizio presso gli Assessorati ai Lavori Pubblici, all'Agricoltura e Foreste, alla Industria e Commercio, ai Trasporti e Turismo e alla Rinascita per missioni in territorio nazionale (L.R. 18 maggio 1962, n. 5) lire 4.000.000

Per gli anni finanziari successivi al 1968 all'onere annuo, valutato in L. 625.155.000 derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con una quota del maggior gettito dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, derivante dal suo naturale incremento.

Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge fanno capo ai capitoli 11112, 11113, 11116, 11117, 11118, 11119, 11122, 11133, 11182, 11183, 15101, 15103, 15105, 15106, 16101, 16103, 16105 e 16106 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1968 ed ai capitoli corrispondenti dai bilanci successivi.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblica nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 6 maggio 1968

DEL RIO

(5077)

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1968, n. 29.

Norme modificative ed integrative dello stato giuridico e dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 16 *maggio* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, è così modificato:

« Lo stato giuridico dei salariati dell'Amministrazione regionale è regolato dalle norme concernenti gli impiegati civili dello Stato, in quanto compatibili e salvo quanto stabilito dalla presente legge ».

Art. 2.

All'articolo 4 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, sono aggiunti i seguenti commi:

« Le promozioni a commesso superiore, e qualifiche equiparate, e ad agente tecnico superiore sono conferite, a scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione di cui al successivo articolo 9, agli impiegati dello stesso ruolo che abbiano compiuto nella qualifica immediatamente inferiore rispettivamente tre e cinque anni di effettivo servizio.

La nomina a capo operaio è conferita, mediante scrutinio per merito comparativo, su deliberazione del predetto Consiglio di amministrazione, ai salariati appartenenti alla prima categoria da almeno tre anni, che abbiano riportato, nello stesso periodo, qualifiche di « ottimo ».

Con le modalità di cui al comma precedente è conferita la qualifica di incaricato alla vigilanza dei lavori di pulizia degli uffici e degli stabili dell'Amministrazione regionale.

Il passaggio del salariato dell'Amministrazione regionale alla categoria 1ª e 2ª si effettua mediante pubblico concorso, a parità di merito, il salariato dell'Amministrazione regionale precede nella graduatoria i candidati esterni ».

Art. 3.

Le prove in cui si articolano i concorsi di cui all'articolo precedente, la formazione delle graduatorie ed ogni specificazione necessaria per l'espletamento dei concorsi stessi sono disciplinate con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima.

Art. 4.

Nella legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, è inserito il seguente articolo 4-*bis*:

« Il personale del ruolo tecnico della carriera del personale ausiliario addetto alla conduzione degli automezzi al compimento del cinquantesimo anno di età può essere trasferito a domanda nel ruolo amministrativo della carriera del personale ausiliario.

Su proposta del Consiglio di amministrazione di cui al successivo articolo 9, il trasferimento di cui al comma precedente può essere disposto anche prima del compimento del cinquantesimo anno di età qualora il personale addetto alla conduzione degli automezzi venga dichiarato dagli organi competenti anche parzialmente non idoneo alla guida.

Il personale trasferito dal ruolo tecnico a quello amministrativo della stessa carriera viene collocato nell'organico con la stessa anzianità e con la qualifica corrispondente a quella rivestita, anche in soprannumero.

Agli effetti dell'avanzamento in carriera, tale personale in soprannumero è preso in esame unitamente a quello in organico di pari anzianità ».

Art. 5.

Il servizio regionale prestato precedentemente all'inquadramento nei ruoli dal personale di cui all'ultimo comma dell'articolo 23 e dai commi secondo e quarto dell'articolo 24 della legge

regionale 3 luglio 1963, n. 10, già utile per intero ai fini del trattamento di quiescenza, è altresì utile - valutato secondo le norme della legge regionale 20 maggio 1960, n. 9, e del relativo regolamento di esecuzione - per la progressione in carriera, anche come permanenza minima in più qualifiche successive, per un periodo non superiore a quello richiesto dalle vigenti norme regionali per la promovibilità alle qualifiche di direttore di sezione, di primo segretario, di primo archivista, di commesso, o qualifiche equiparate.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche in favore del personale di cui al secondo comma dell'articolo 23 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, punto 3, del regolamento di esecuzione della legge regionale 20 maggio 1960, n. 9, nonchè del personale assunto ai sensi delle disposizioni legislative sulla assunzione obbligatoria degli invalidi e categorie assimilate.

Tuttavia, nei confronti del personale di cui all'articolo 24, quarto comma, della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, non è in nessun caso valutabile il servizio eventualmente prestato presso gli Ispettorati agrari e forestali della Sardegna prima dell'effettivo trasferimento alla Regione, da parte dello Stato, degli oneri per il funzionamento degli Ispettorati stessi.

Il servizio riconosciuto ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, ai fini del computo dell'anzianità di servizio regionale, deve intendersi utilizzabile per intero e comunque valido, agli effetti della progressione in carriera, come effettiva permanenza minima anche in più qualifiche successive.

Art. 6.

Il personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento istituito dal terzo comma dell'articolo 25 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, di cui alla tabella prima allegata alla legge medesima, consegue la promozione alla qualifica superiore a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo.

Tali promozioni avranno decorrenza dalla data di maturazione del periodo di anzianità prescritto.

Art. 7.

Il disposto del secondo comma dell'articolo 29 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, non è applicabile al personale inquadrato nella carriera di concetto, ruolo tecnico disegnatori, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale 19 settembre 1960, n. 24, e del terzo e del quarto comma dell'articolo 23 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10.

Art. 8.

I termini previsti dal primo e dal terzo comma dell'articolo 30 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, sono prorogati al 31 dicembre 1969.

Le promozioni alle qualifiche di direttore di sezione e di primo segretario od equiparate, che avrebbero potuto essere conseguite ai sensi delle disposizioni anteriormente vigenti e che vengono conferite nella prima applicazione della presente legge, decorrono, a tutti gli effetti, dal primo giorno del mese successivo alla data di maturazione dei prescritti requisiti di anzianità.

Art. 9.

I benefici combattentistici di carriera previsti dall'articolo 34 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, competono a tutti gli impiegati inquadrati nei ruoli dell'Amministrazione regionale per effetto delle norme transitorie della legge stessa.

Agli impiegati in servizio di ruolo ed ai salariati permanenti competono i benefici combattentistici di natura economica previsti dalle leggi in vigore alla data di approvazione della presente legge.

Art. 10.

L'abbreviazione di anzianità, effettivamente conseguita dai vincitori dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 11 luglio 1962, n. 7, è portata in detrazione dell'anzianità complessiva di servizio richiesta per la promozione alle qualifiche superiori conseguibili dalla data di entrata in vigore della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10.

Art. 11.

Gli impiegati dell'Amministrazione regionale già inquadrati nei ruoli organici alla data di entrata in vigore della presente legge, se in possesso del titolo di studio prescritto, possono partecipare a concorsi interni per conseguire il passaggio nella carriera immediatamente superiore.

Per il passaggio alla carriera di concetto è riconosciuto valido il diploma rilasciato dagli istituti professionali di Stato o dalle preesistenti scuole tecniche statali.

Gli impiegati che conseguono l'idoneità nel concorso interno sono collocati, anche in soprannumero, nella carriera immediatamente superiore a quella di provenienza, nel ruolo corrispondente al titolo di studio posseduto.

Per il personale delle carriere di concetto ed esecutiva che transita in carriera superiore, il servizio regionale di ruolo nonchè quello prestato anteriormente all'inquadramento in ruolo, purchè col possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera di provenienza, è riconosciuto utile - nella misura di due terzi e per un periodo complessivamente non superiore a quello richiesto dalle vigenti norme regionali per l'ammissione agli esami di idoneità, od alla selezione sostitutiva degli esami stessi, per la promozione a direttore di sezione o primo segretario - sia per la determinazione della qualifica da conferire al suddetto personale nella carriera superiore, sia per la determinazione dell'anzianità richiesta per l'avanzamento alle qualifiche di direttore di sezione o di primo segretario.

Per il personale ausiliario che transita nella carriera esecutiva, il servizio di ruolo e non di ruolo precedentemente prestato presso l'Amministrazione regionale è valido, nella misura di due terzi, ai soli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'avanzamento alla qualifica di primo archivista o equiparate.

Al concorso interno per il passaggio nella carriera esecutiva possono essere ammessi anche i salariati permanenti dell'Amministrazione regionale i quali, se idonei, sono collocati nella carriera medesima anche in soprannumero, con la qualifica iniziale. Il servizio regionale prestato da salariato non è valido ai fini della progressione in carriera.

Le prove in cui si articolano i concorsi di cui ai commi precedenti, la costituzione e la composizione delle relative commissioni giudicatrici, la formazione delle graduatorie ed ogni specificazione necessaria per l'espletamento dei concorsi stessi sono disciplinati con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima.

Art. 12.

I periodi di servizio valutati ai sensi del precedente articolo 11 sono utilizzabili per intero e comunque validi, agli effetti della progressione in carriera, anche come permanenza minima in più qualifiche successive.

Art. 13.

I salariati permanenti dell'Amministrazione regionale che svolgono mansioni proprie della carriera del personale ausiliario possono essere assunti, a domanda e su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nel ruolo amministrativo o in quello tecnico di tale carriera, con la qualifica iniziale.

Il servizio regionale, di ruolo e non di ruolo, dai medesimi prestato in qualità di salariato è riconosciuto utile, nella misura di due terzi e per un periodo complessivamente non superiore a sei anni, ai fini della determinazione dell'anzianità richiesta per l'avanzamento alla qualifica di commesso od alle altre ad essa equiparate.

Art. 14.

I dipendenti regionali transitati da una ad altra carriera dei ruoli organici in applicazione della presente legge, prendono posto in ruolo dopo l'ultimo impiegato già iscritto con la stessa qualifica.

Art. 15.

Nei confronti degli impiegati e dei salariati inquadrati in carriera superiore ai sensi della presente legge trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 202 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il riassorbimento dell'assegno personale non si opera sugli aumenti periodici di stipendio.

Art. 16.

Il personale in servizio alla data di approvazione della presente legge, che alla data di entrata in vigore della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, prestava comunque servizio da almeno un anno presso gli uffici dell'Amministrazione centrale e che non sia stato inquadrato nei ruoli organici annessi alla legge

stessa, è inquadrato nei ruoli medesimi, nella carriera corrispondente al titolo di studio posseduto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Agli effetti dell'attribuzione delle qualifiche superiori al personale di cui al precedente comma, il servizio prestato viene valutato secondo le norme della legge regionale 20 maggio 1960, n. 9, e del relativo regolamento di esecuzione.

Art. 17.

La legge regionale 26 marzo 1965, n. 7, è abrogata.

Il personale operaio addetto alla pulizia degli uffici e degli stabili dell'Amministrazione regionale è inquadrato con la stessa classifica e con la stessa anzianità, nella pianta organica dei salariati permanenti di cui alla tabella seconda della presente legge ed è classificato come segue:

operaio di terza categoria, se addetto alla vigilanza dei lavori;

operaio di quarta categoria, se addetto ai lavori generici

Al personale medesimo si applicano, in materia di stato giuridico e di trattamento economico, le norme previste per i salariati permanenti dell'Amministrazione regionale, salvo il limite di età per il collocamento a riposo che rimane stabilito al compimento del cinquantacinquesimo anno di età.

Detto limite è elevato fino al conseguimento del diritto alla pensione e comunque non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di aver efficacia i particolari contratti di lavoro che hanno disciplinato il rapporto del personale addetto ai servizi di pulizia degli uffici periferici dell'Amministrazione regionale.

Il personale in servizio a tale data, su proposta motivata dell'Assessore regionale alle finanze, viene inquadrato nell'organico previsto dalla presente legge, previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione degli operai dello Stato, prescindendo dai limiti di età e dal grado di istruzione.

Art 18.

Le tabelle prima e seconda allegate alla legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, sono sostituite dalle tabelle prima e seconda allegate alla presente legge.

Art. 19.

A copertura dell'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge per il 1968, valutato in lire 180.730.000, sono apportate le seguenti variazioni alla stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968:

in diminuzione:

Capitolo 17130 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative L. 180.730.000

in aumento:

Capitolo 11112 - Stipendi ed altri assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza agli impiegati dell'Amministrazione regionale in servizio presso la Presidenza della Giunta regionale e gli Assessorati alle finanze e agli enti locali (art. 1, L.R. 24 giugno 1952, n. 9; L.R. 3 luglio 1963, n. 10, e art. 13, comma terzo, L.R. 26 marzo 1965, n. 7) . . L. 32.630.000

Capitolo 11113 - Paghe ed altri assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza ai salariati dell'Amministrazione regionale in servizio presso la Presidenza della Giunta regionale e gli Assessorati alle finanze e agli enti locali (art. 1, L.R. 24 giugno 1952, n. 9; LL.RR. 3 luglio 1963, n. 10, e 26 marzo 1965, n. 7); indennità di rischio al personale addetto alla sorveglianza dello stagno di Santa Gilla in qualità di guardia giurata (L.R. 9 agosto 1967, n. 10) . L. 7.000.000

Capitolo 11116 - Compensi per lavoro straordinario agli impiegati dell'Amministrazione regionale in servizio presso la Presidenza della Giunta regionale e gli Assessorati alle finanze e agli enti locali (art. 1, L.R. 24 giugno 1952, n. 9, e art. 36, comma secondo, L.R. 3 luglio 1963, n. 10) L. 4.000.000

Capitolo 11117 - Compensi per lavoro straordinario ai salariati dell'Amministrazione regionale in servizio presso la Presidenza della Giunta regionale e gli Assessorati alle finanze e agli enti locali (art. 1, L.R. 24 giugno 1952, n. 9; art. 36, comma secondo, L.R. 3 luglio 1963, n. 10, e art. 9, comma quarto, L.R. 26 marzo 1965, n. 7) . . . . L. 500.000

Capitolo 11119 - Indennità e rimborsi di spese di trasporto al personale dell'Amministrazione regionale in servizio presso la Presidenza della Giunta regionale e gli Assessorati alle finanze e agli enti locali per missioni in territorio nazionale (L.R. 18 maggio 1962, n. 5) . . . . L. 500.000

Capitolo 11122 - Quote a carico della Regione dei contributi al fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza a favore degli impiegati e salariati di ruolo dell'Amministrazione regionale (L.R. 5 maggio 1965, n. 15) L. 5.500.000

Capitolo 11182 - Pagamento dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo e delle relative addizionali . . L. 20.000.000

Capitolo 11183 - Pagamento dei contributi dovuti per il trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza del personale L. 39.000.000

Capitolo 15101 - Stipendio ed altri assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza agli impiegati dell'Amministrazione regionale, in servizio presso gli Assessorati all'igiene e sanità e al lavoro e pubblica istruzione e il Centro regionale antimalarico e anti-insetti (art. 1, L.R. 24 giugno 1952, n. 9; L.R. 3 luglio 1963, n. 10, e art. 13, comma terzo, L.R. 26 marzo 1965, n. 7) . . . . L. 28.800.000

Capitolo 15103 - Compensi per lavoro straordinario agli impiegati dell'Amministrazione regionale in servizio presso gli Assessorati all'igiene e sanità e al lavoro e pubblica istruzione e il Centro regionale antimalarico e anti-insetti (art. 1, L.R. 24 giugno 1952, n. 9, e art. 36, comma secondo, L.R. 3 luglio 1963, n. 10) L. 2.000.000

Capitolo 15106 - Indennità e rimborsi di spese di trasporto al personale dell'Amministrazione regionale in servizio presso gli assessorati all'igiene e sanità e al lavoro e pubblica istruzione e il Centro regionale antimalarico e anti-insetti per missioni in territorio nazione (L.R. 18 maggio 1962, n. 5) . . L. 3.500.000

Capitolo 16101 - Stipendi ed altri assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza agli impiegati dell'Amministrazione regionale in servizio presso gli Assessorati ai lavori pubblici, all'agricoltura e foreste, all'industria e commercio, ai trasporti e turismo e alla rinascita (art. 1, L.R. 24 giugno 1952, n. 9; L.R. 3 luglio 1963, n. 10, e art. 13, comma terza, L.R. 26 marzo 1965, n. 7) . . . . L. 25.300.000

Capitolo 16103 - Compensi per lavoro straordinario agli impiegati dell'Amministrazione regionale in servizio presso gli Assessorati ai lavori pubblici, all'agricoltura e foreste, all'industria e commercio, ai trasporti e turismo e alla rinascita (art. 1, L.R. 24 giugno 1952, n. 9, e art. 36, comma secondo, L.R. 3 luglio 1963, n. 10) . . . . L. 4.000.000

Capitolo 16106 - Indennità e rimborsi di spese di trasporto al personale dell'Amministrazione regionale in servizio presso gli Assessorati ai lavori pubblici, all'agricoltura e foreste, all'industria e commercio, ai trasporti e turismo e alla rinascita per missioni in territorio nazionale (L.R. 18 maggio 1962, n. 5) L. 8.000.000

Per gli anni finanziari successivi al 1968 all'onere annuo, valutato in lire 200.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con una quota del maggior gettito dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, derivante dal suo naturale incremento.

Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge fanno capo ai capitoli 11112, 11113, 11116, 11117, 11119, 11122, 11182, 11183, 15101, 15103, 15106, 16101, 16103 e 16106 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

Art. 20.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 16 maggio 1968

DEL RIO

TABELLA PRIMA

RUOLO AMMINISTRATIVO

Carriera direttiva

Segretario generale	1
Ispettore generale capo	15
Ispettore generale Direttore di divisione	61
Direttore di sezione Consigliere di 1.a classe Consigliere di 2.a classe Consigliere di 3.a classe	115
Totale	192

Carriera di concetto

a) Segretari

Segretario superiore	7
Segretario capo Segretario principale	37
Primo segretario Segretario Segretario aggiunto Vice segretario	79
Totale	123

b) Ragionieri

Ragioniere superiore	4
Ragioniere capo Ragioniere principale	23
Primo ragioniere Ragioniere Ragioniere aggiunto Vice ragioniere	54
Totale	81

c) Assistenti sociali

Assistente sociale capo Assistente sociale principale Primo assistente sociale Assistente sociale Assistente sociale aggiunto Vice assistente sociale	3
Totale	3

Carriera esecutiva

a) Archivisti e dattilografi

Archivista superiore Archivista capo	100
Primo archivista Archivista Applicato Applicato aggiunto	224
Totale	324

b) Stenodattilografi

Stenodattilografo superiore Stenodattilografo capo	4
Primo stenodattilografo Stenodattilografo Stenodattilografo aggiunto Vice stenodattilografo	9
Totale	13

Carriera del personale ausiliario

a) addetti agli uffici

Commesso superiore Commesso capo	38
Commesso Usciere capo Usciere Inserviente	71
Totale	109

b) Addetti alla sorveglianza

Custode superiore Custode capo	9
Primo custode Custode Custode aggiunto Vice custode	13
Totale	22

RUOLO TECNICO

Carriera direttiva

a) Medici

Ispettore generale medico Ispettore medico capo	6
Medico superiore Medico di 1.a classe Medico di 2.a classe	6
Totale	12

b) Ingegneri

Ispettore generale ingegnere Ingegnere capo	7
Ingegnere superiore Ingegnere principale Ingegnere	13
Totale	20

c) Dottori in agraria

Ispettore generale Ispettore capo	6
Ispettore superiore Ispettore principale Ispettore Ispettore aggiunto	9
Totale	15

d) Veterinari

Ispettore generale veterinario Veterinario capo Veterinario superiore Veterinario di 1ª classe Veterinario di 2ª classe Veterinario di 3ª classe	3
Totale	3

e) Farmacisti

Ispettore generale farmacista Farmacista capo Farmacista superiore Farmacista principale Farmacista Farmacista aggiunto	1
Totale	1

f) Dottori in agraria o in scienze naturali specializzati in entomologia

Ispettore generale entomologo Entomologo capo Entomologo superiore Entemologo principale Entomologo Entomologo aggiunto	1
Totale	1

Carriera di concetto

a) Geometri

Geometra superiore	4
Geometra capo Geometra principale	18
Primo geometra Geometra Geometra aggiunto Vice geometra	43
Totale	70

b) Periti agrari

Esperto superiore	3
Esperto capo	10
Esperto principale	
Primo esperto	20
Esperto	
Esperto aggiunto	
Vice esperto	
Totale . . .	33

c) Personale lotta antianofelica

1) Esperti di gruppo

Esperto capo di gruppo	5
Esperto principale di gruppo	
Primo esperto di gruppo	
Esperto di gruppo	
Esperto aggiunto di gruppo	
Vice esperto di gruppo	
Totale . .	5

2) Preparatori

Preparatore capo	4
Preparatore principale	
Primo preparatore	
Preparatore	
Prepartore aggiunto	
Vice preparatore	
Totale . . .	4

d) Periti minerari

Perito capo	4
Perito principale	
Primo perito	
Perito	
Perito aggiunto	
Vice perito	
Totale . . .	4

e) Disegnatori

Disegnatore capo	4
Disegnatore principale	
Primo disegnatore	4
Disegnatore	
Disegnatore aggiunto	
Vice disegnatore	
Totale . . .	8

f) Periti tecnici industriali

Perito tecnico industriale capo	2
Perito tecnico industriale principale	
Primo perito tecnico industriale	
Perito tecnico industriale	
Perito tecnico industriale aggiunto	
Vice perito tecnico industriale	
Totale . . .	2

Carriera esecutiva

a) Telefonisti

Telefonista superiore	2
Telefonista capo	
Primo telefonista	6
Telefonista	
Telefonista aggiunto	
Totale . . .	8

b) Assistenti

Assistente superiore	2
Assistente capo	
Primo assistente	
Assistente	
Assistente aggiunto	
Totale . . .	2

c) Personale lotta antianofelica

Coadiutore superiore	4
Coadiutore capo	
Primo coadiutore	5
Coadiutore	
Coadiutore aggiunto	
Totale . . .	9

Carriera del personale ausiliario

a) Addetto alla conduzione degli automezzi

Agente tecnico superiore	24
Agente tecnico capo	35
Agente tecnico	
Totale . . .	59

RUOLO AD ESAURIMENTO

Carriera direttiva

Ispettore generale	11
Direttore di prima classe	
Direttore di seconda classe	
Vice direttore	
Totale . . .	11

TABELLA SECONDA

PIANTA ORGANICA DEI SALARIATI PERMANENTI

Capo operai	16
Totale . . .	16

Prima categoria

Meccanici	11
Muratori	2
Elettricisti	2
Elettrauto	2
Idraulici	2
Saldatori elettroautogenisti	2
Falegnami	5
Conduttori mezzi meccanici	17
Addetti ai servizi zootecnici	4
Camerieri	1
Totale . . .	48

Seconda categoria

Giardinieri	2
Conduttori in caldaie a vapore	2
Guardiani	7
Totale . . .	11

Terza categoria

Muratori	2
Autolavaggisti	6
Addetti alla sorveglianza sui lavori di pulizia	2
Totale . . .	10

Quarta categoria

Addeti ai lavori di pulizia	58
Totale . . .	58

DEL RIO

(5078)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.